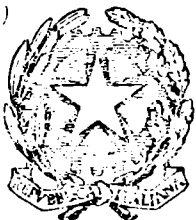


GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 23 dicembre 1989

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ALENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 19 settembre 1988, n. 55.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1987. Pag. 3

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1988, n. 56.

Interventi regionali per la manutenzione del territorio montano nell'ambito dell'attività agro-silvo-pastorale Pag. 3

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1988, n. 57.

Ulteriore proroga del termine di cui alla lettera f) dell'allegato 1 alla legge regionale 29 giugno 1987, n. 19 concernente: «Programma annuale di assegnazione di contributi agli Enti locali per l'esecuzione di opere finanziate con mutui della Cassa Depositi e Prestiti» Pag. 4

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1988, n. 58.

Assestamento e modifiche al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988 e al bilancio pluriennale 1988/1990 con modifiche di leggi regionali - IV provvedimento Pag. 4

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1988, n. 59.

Disposizioni conseguenti alla definizione dell'accordo nazionale di lavoro dei dipendenti regionali 1985/1987 e modifiche all'ordinamento del personale regionale Pag. 4

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1988, n. 60.

Modifica alla legge regionale 22 marzo 1980, n. 33: «Approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Lombardo della Valle del Ticino» Pag. 19

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1989, n. 1.

Esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Lombardia per l'anno finanziario 1989 Pag. 20

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1989, n. 2.

Disciplina della ricerca e raccolta di minerali da collezione. Pag. 20

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1989, n. 3.

Modifica alla legge regionale 27 ottobre 1972, n. 34, concernente: «Provvidenze e contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari» ed alla legge regionale 23 giugno 1977, n. 31 relativa all'assegnazione del personale ai gruppi consiliari. Pag. 21

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1989, n. 4.

Limite di reddito ai fini della determinazione dei canoni di cui all'art. 28, secondo comma, della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91: «Disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica» e successive modificazioni ed integrazioni Pag. 22

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1989, n. 5.

Limite di reddito ai fini della partecipazione al bando di concorso per conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 2, primo comma, lettera f) della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91: «Disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica» Pag. 23

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1989, n. 6.

Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione Pag. 23

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1989, n. 7.

Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Lombardia per l'anno finanziario 1989 Pag. 28

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1989, n. 8.

Disposizioni in materia di finanza regionale con modifiche alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni Pag. 29

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1989, n. 9.

Modifiche alla legge regionale 15 aprile 1975, n. 51: «Disciplina urbanistica del territorio regionale e misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico». Pag. 30

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1989, n. 10.

Integrazioni e modifiche dell'art. 9 (consulta provinciale della caccia) della legge regionale 31 luglio 1978, n. 47 e degli artt. 11 e 38 della legge regionale 16 agosto 1988, n. 41, recanti norme per la protezione e la tutela della fauna e per la disciplina dell'esercizio venatorio Pag. 30

LEGGE REGIONALE 17 aprile 1989, n. 11.

Proroga dell'efficacia delle misure di salvaguardia di cui all'art. 8 della legge regionale 16 settembre 1983, n. 8: «Istituzione del Parco naturale della Valle del Lambro», e disposizioni per interventi nell'Autodromo di Monza Pag. 31

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1988, n. 56

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1987.

(Pubblicata nel 3° Suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 38 del 22 settembre 1988)

(Omissis).

89R0490

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1988, n. 56.

Interventi regionali per la manutenzione del territorio montano nell'ambito dell'attività agro-silvo-pastorale.

(Pubblicata nel 1° Suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 50 del 14 dicembre 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Lombardia, al fine di promuovere interventi intesi alla manutenzione del territorio montano e di favorire la permanenza di insediamenti di addetti all'attività agro-silvo-pastorale nelle zone di montagna e di alta collina, assegna finanziamenti alle comunità montane per la realizzazione di opere di piccole sistemazioni idrogeologiche, di cura del bosco e di prevenzione dei movimenti franosi.

Art. 2.

Programmi di intervento

1. Le comunità montane che intendono promuovere le iniziative di cui alla presente legge adottano programmi triennali di intervento e li trasmettono alla Giunta regionale, settore agricoltura e foreste, entro il 30 novembre di ogni anno.

2. I programmi delle comunità montane prevedono in modo puntuale la localizzazione, le modalità ed i tempi di realizzazione degli interventi, nonché i soggetti attuatori.

Art. 3.

Indirizzi per la redazione dei programmi e soggetti attuatori

1. I programmi sono redatti nell'osservanza degli indirizzi generali approvati dal Consiglio regionale; detti programmi in particolare stabiliscono i criteri e le modalità per la individuazione dei soggetti attuatori, per la determinazione delle misure e delle modalità di erogazione dei contributi, nonché per il controllo sull'efficacia degli interventi.

2. Per la realizzazione dei programmi, le comunità montane possono stipulare convenzioni con i soggetti attuatori.

3. Gli operatori da impiegare nell'attuazione dei programmi sono scelti prioritariamente tra gli operatori agricoli e forestali nell'ambito territoriale della comunità montana interessata.

Art. 4.

Approvazione dei programmi

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva, entro il 30 aprile di ogni anno, i programmi di intervento presentati dalle comunità montane nonché il piano di riparto dei contributi suddivisi per singole comunità montane.

2. I contributi concessi per la realizzazione dei programmi approvati sono erogati in unica soluzione ogni anno alla presentazione della dichiarazione di inizio lavori da parte della comunità montana.

3. Le comunità montane, entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmettono alla Giunta regionale una relazione sullo stato di attuazione dei programmi, nonché una relazione finale alla conclusione dell'attuazione degli stessi.

4. L'approvazione dei programmi da parte della Giunta regionale comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori in essi previsti, anche ai fini dell'accesso a proprietà private nella realizzazione degli interventi.

Art. 5.

Assistenza tecnico-scientifica

1. Le comunità montane possono avvalersi dell'assistenza tecnico-scientifica dell'azienda regionale delle foreste nella redazione dei programmi nonché per l'organizzazione e l'esecuzione degli interventi.

Art. 6.

Norma transitoria

1. In fase di prima attuazione della presente legge gli indirizzi generali, di cui al primo comma del precedente art. 3, sono approvati dal Consiglio regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

2. Entro i successivi 60 giorni le comunità montane interessate presentano le domande di contributo corredate dai programmi di massima degli interventi.

3. Entro i 60 giorni successivi al termine di cui al precedente comma la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva il piano di riparto dei contributi.

Art. 7.

Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui al precedente art. 1, è autorizzata per il 1988 la concessione di contributi in capitale di L. 4.000 milioni.

2. Agli oneri, pari a L. 4.000 milioni, derivanti dall'attuazione di quanto disposto dal precedente comma si provvede mediante la riduzione della donazione finanziaria di competenza e di cassa per pari importo del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziati con mutui» iscritto al capitolo 2.5.2.1.2.958 nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1988.

3. In relazione a quanto disposto dal precedente primo comma agli stati di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1988 sono apportate le seguenti variazioni:

1. alla parte I, ambito 3, settore 3, finalità 12, attività 1 è istituito:

a. il capitolo 1.3.3.12.1.2539 «Contributi in capitale alle comunità montane per la realizzazione di opere di piccole sistemazioni idrogeologiche, di cura del bosco e di prevenzione dei movimenti franosi» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 4.000 milioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, addì 10 dicembre 1988

TABAGGI

(Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 28 ottobre 1988 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 1° dicembre 1988 prot. n. 22502/442).

89R0491

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1988, n. 57.

Ulteriore proroga del termine di cui alla lettera f2) dell'allegato 1 alla legge regionale 29 giugno 1987, n. 19 concernente: «Programma annuale di assegnazione di contributi agli Enti locali per l'esecuzione di opere finanziate con mutui della Cassa Depositi e Prestiti».

(Pubblicata nel 1° Suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 50 del 14 dicembre 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Proroga del termine di cui alla lettera f2) dell'allegato 1, «Procedure, adempimenti, requisiti di ammissibilità», alla legge regionale 29 giugno 1987, n. 19.

1. La lettera f2), dell'allegato 1 «Procedure, adempimenti, requisiti di ammissibilità», alla legge regionale 29 giugno 1987, n. 19, già modificata dall'art. 1 della legge regionale 11 aprile 1988, n. 16, è così ulteriormente modificata:

«f2) far pervenire alla Giunta regionale il certificato di consegna lavori e la delibera di assunzione del mutuo entro il 30 novembre 1988».

Art. 2.

Clausola d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, addì 12 dicembre 1988

TABACCI

(Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 28 ottobre 1988 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 7 dicembre 1988 prot. n. 21802/2470).

89R0492

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1988, n. 58.

Assesamento e modifiche al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988 e al bilancio pluriennale 1988/1990 con modifiche di legge regionali e IV provvedimenti.

(Pubblicata nel 2° Suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 50 del 19 dicembre 1988)

(Omissis).

89R0493

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1988, n. 59.

Disposizioni conseguenti alla definizione dell'accordo nazionale di lavoro dei dipendenti regionali 1985/1987 e modifiche all'ordinamento del personale regionale.

(Pubblicata nel 3° Suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 50 del 19 dicembre 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DECORRENZA, DURATA E CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

Decorrenza, durata e campo di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge costituiscono — a norma dell'art. 10 della legge 29 marzo 1983, n. 93 concernente «Legge-quadro sul pubblico impiego» — così modificato dalla legge 8 agosto 1985, n. 426 — attuazione dell'accordo nazionale di lavoro per il periodo 1° gennaio 1985-31 dicembre 1987 per tutto il personale dipendente dalla Regione, nonché per il personale delle aziende e degli enti pubblici non economici da essa dipendenti.

2. Gli effetti giuridici delle norme contenute nella presente legge decorrono — se non diversamente indicato negli articoli che seguono dal 1° gennaio 1985; gli effetti economici decorrono dal 1° gennaio 1986 e si protraggono sino al 30 giugno 1988.

3. Ferme restando le competenze della Regione in materia di controlli, gli enti e le aziende istituiti ai sensi dell'art. 48 dello statuto della Regione, nonché le aziende di promozione turistica e della Lombardia provvedono all'applicazione della presente legge al proprio personale, anche mediante l'adeguamento dei rispettivi regolamenti di organizzazione e del personale.

TITOLO II

OCCUPAZIONE E ACCESSO AGLI IMPIEGHI

Art. 2.

Piano occupazionale

1. La Regione Lombardia, d'intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo nazionale di cui al precedente art. 1, promuovere ogni iniziativa per favorire l'occupazione mediante lo sviluppo dei propri servizi per rispondere adeguatamente ai bisogni della collettività e mediante la riqualificazione dei servizi per renderli più efficienti ed efficaci.

2. A tal fine la Giunta regionale — previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale formula annualmente — nei limiti degli stanziamenti di bilancio, comprensivi delle risorse di cui al quarto comma del successivo art. 15 un piano occupazionale che sulla base dei servizi erogati, da erogare in rapporto agli obiettivi prefissati determini il contingente di personale necessario per qualifiche e figure professionali, nonché i concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali dalla prima all'ottava di cui al primo comma del successivo art. 6, la determinazione del contingente è effettuata sulla base dell'analisi delle funzioni e della verifica dei carichi di lavoro.

3. L'eventuale modificazione dei ruoli organici conseguente a quanto disposto dai commi precedenti è effettuata con legge regionale.

4. Sono invece definiti con provvedimenti della Giunta Regionale in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative:

a) gli organici complessivi delle figure professionali di ciascuna qualifica funzionale;

b) le procedure di mobilità interna del personale anche accompagnate da interventi formativi di riconversione e riqualificazione;

c) le metodologie e gli strumenti per incrementare l'efficienza e la produttività anche ricorrendo al rapporto di lavoro a tempo parziale e ad articolazioni dell'orario di lavoro rapportate alle esigenze dei servizi e dell'utenza.

5. I piani occupazionali annuali sono trasmessi all'Osservatorio sul pubblico impiego istituito presso il dipartimento della funzione pubblica e all'Osservatorio regionale del pubblico impiego della Lombardia.

Art. 3.

Progetti finalizzati

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, concernente «Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-1987», la Giunta Regionale, per esigenze di carattere specifico finalizzate al miglioramento della qualità delle proprie attività, che risultino non fronteggiabili con solo personale di ruolo, può predisporre, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, appositi progetti finalizzati di durata non superiore ad un anno. I progetti devono indicare gli obiettivi da perseguire e il personale occorrente, distinto per qualifica funzionale e figura professionale.

2. I progetti di cui al precedente primo comma possono riguardare in linea di massima le seguenti attività: contratti di formazione-lavoro, assistenza agli anziani e handicappati, difesa del litorale e sua utilizzazione sociale, tutela dell'ambiente, ecologia, difesa del suolo, del patrimonio boschivo e flora-faunistico, conservazione e valorizzazione dei beni culturali e turistici, sistemi integrati di educazione nonché ogni iniziativa di sostegno, promozione e sviluppo delle attività produttive e terziarie. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono definiti specifici accordi con le organizzazioni sindacali in ordine alle modalità di attuazione dei progetti richiamati.

3. La Giunta regionale, in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, stabilisce, per l'attuazione di ciascun progetto finalizzato, il contingente di personale necessario, precisando quando e come sia possibile ricorrere ad unità già in servizio e quando necessità ricorrere a personale con contratto a tempo determinato secondo le modalità e alle condizioni che verranno stabilite con la legge prevista dal terzo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13.

4. Nelle more dell'approvazione della legge di cui al precedente terzo comma, per l'assunzione del personale necessario per l'attivazione dei progetti finalizzati, si applicano le disposizioni previste dal successivo art. 4. In tal caso il rapporto di lavoro a tempo determinato ha la durata del rispettivo progetto e comunque non può superare i 12 mesi.

Art. 4.

Rapporto di lavoro a tempo determinato

1. Con le modalità previste dall'art. 20 della legge regionale 29 novembre 1984, n. 60 concernente «Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale» e dell'art. 2 della legge regionale 4 febbraio 1987, n. 10, concernente «Modificazioni e integrazioni all'ordinamento del personale all'ordinamento organizzativo della Regione», la Giunta regionale effettua le assunzioni del personale a tempo determinato, disponendo prioritariamente la chiamata dei soggetti risultati idonei nei concorsi effettuati per la stessa qualifica funzionale e figura professionale dell'impiegato da assumere. Per le sole figure professionali comprese fra la prima e la quarta qualifica funzionale, può altresì ricorrere alle graduatorie degli uffici di collocamento territorialmente competenti in relazione alla sede di lavoro e nel rispetto della disciplina contenuta nella legge 28 febbraio 1987, n. 56 concernente «Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro».

2. Al personale di cui al precedente primo comma è corrisposto il trattamento economico iniziale del personale di ruolo di corrispondente qualifica e figura professionale.

3. Allo stesso personale competono l'indennità integrativa speciale, il rateo della tredicesima mensilità, le aggiunte di famiglia se e in quanto dovute e, alla fine del rapporto, la liquidazione calcolata in dodicesimi, in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 concernente «Assunzioni temporanee di personale presso le amministrazioni dello Stato».

Art. 5.

Accesso agli impieghi regionali: norme comuni

1. Il reclutamento del personale è effettuato, nel limite dei posti disponibili, mediante:

- a) concorso pubblico;
- b) ricorso al collocamento;
- c) corso-concorso pubblico;
- d) mobilità esterna per trasferimento.

2. Il concorso pubblico, indetto separatamente per il ruolo del Consiglio e per quello della Giunta, consiste in prove a contenuto teorico e/o pratico attinenti alla professionalità della relativa figura professionale e qualifica funzionale, previa valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio ricorrendo, ove possibile, a procedure semplificate e automatizzate definite previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

3. La Giunta regionale, previo accordo definito in sede di contrattazione decentrata finalizzato ad assicurare tempestività nella copertura dei posti disponibili, fa ricorso alle liste del collocamento ordinario per il reclutamento del personale dalla prima alla quarta qualifica funzionale mediante verifica di idoneità da definirsi in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nel rispetto della normativa vigente per quanto attiene i requisiti di ammissibilità al pubblico impiego e secondo le modalità stabilite dalla legge 28 febbraio 1987, n. 56.

4. Alle prove selettive di cui al precedente terzo comma è comunque ammesso — qualora ne faccia richiesta — il personale interno avente diritto alla riserva per la copertura dei posti di cui al successivo ottavo comma.

5. Il corso-concorso pubblico consiste in una selezione ai candidati per l'ammissione ad un corso con posti predeterminati finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi. I programmi di detti corsi, le prove finali — effettuabili anche con sistemi automatizzati — nonché i titoli valutabili ai fini dell'ammissione ai corsi sono deliberati dalla Giunta Regionale previo accordo con le organizzazioni sindacali.

6. A ciascun corso possono essere ammessi un numero di allievi superiore al numero dei posti messi a concorso, la cui percentuale, da definirsi in sede di accordo decentrato, deve comunque essere superiore al 20%. Nell'ambito del numero degli allievi ammessi al corso deve essere riservata la quota per il personale regionale secondo quanto previsto dalla presente legge.

7. Al termine del corso la commissione giudicatrice, costituita ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 6 ottobre 1979, n. 54 concernente «Disposizioni sull'ordinamento, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali, in attuazione dell'accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle regioni a statuto ordinario» e della quale deve far parte almeno un docente del corso, è costituita ai sensi del successivo art. 21 per le qualifiche dirigenziali, procede ad esami scritti e orali con predisposizione di graduatorie di merito per il conferimento dei posti. Le prove d'esame sono quelle previste dall'art. 13 della legge regionale 6 ottobre 1979, n. 54, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 21 per le qualifiche dirigenziali.

8. I concorsi sono banditi, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Giunta regionale, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione e da divulgarsi con la massima pubblicità. Ferme restando le riserve di legge, si considerano posti disponibili sia i posti vacanti della stessa qualifica e figura professionale alla data del bando di concorso sia quelli che risulteranno prevedibilmente tali per effetto di collocamento a riposo e cessazione dal servizio nei dodici mesi successivi. Qualora il concorso si concluda prima, le nomine sono conferite al verificarsi delle singole vacanze. I posti disponibili da mettere a concorso devono non essere coperti entro sei mesi dalla data del relativo bando.

9. Il bando di concorso può stabilire il calendario e la sede delle prove d'esame: qualora ciò non avvenga, la Giunta regionale vi provvede mediante avviso da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione e su due quotidiani a diffusione nazionale.

10. Il bando di concorso può prevedere che la prima prova scritta per l'accesso alle qualifiche sesta, settima e ottava consista in una serie di quesiti a risposta sintetica o predeterminata. Per le qualifiche funzionali inferiori il bando di concorso può prevedere che le prove consistano in appositi test ovvero pratiche attitudinali.

11. La commissione esaminatrice di cui all'art. 12 della legge regionale 6 ottobre 1979, n. 54 per i concorsi per le qualifiche dalla prima alla quinta è composta:

a) da un impiegato regionale di ruolo, con funzioni di presidente;

b) da due impiegati regionali di ruolo esperti nelle discipline attinenti ai posti messi a concorso;

c) da un rappresentante dei dipendenti designato dalle organizzazioni sindacali regionali di categoria maggiormente rappresentative.

12. Nelle commissioni d'esame possono essere nominati i supplementi tanto per il presidente che per i singoli componenti. I supplementi, che devono avere la stessa qualifica degli effettivi, intervengono alle sedute della commissione nell'ipotesi di assenza o impedimento degli effettivi. Non possono far parte delle commissioni esaminatrici coloro che siano parenti in linea diretta o collaterali entro il terzo grado ovvero affini entro il secondo grado di candidati ammessi al concorso.

13. L'esito della valutazione del colloquio orale è comunicata dalla commissione d'esame al candidato antecedentemente all'effettuazione del colloquio con il candidato che segue immediatamente nell'ordine di espletamento della prova.

14. La graduatoria del concorso è unica. Il personale interno, esauriti i posti riservati, può ricoprire i posti non ricoperti dagli esterni, secondo l'ordine della graduatoria.

15. I posti riservati al personale interno, ove non siano integralmente coperti, vengono coperti dagli esterni.

16. Le graduatorie dei concorsi hanno validità per tre anni e possono essere utilizzate, nel rispetto delle percentuali di riserva di legge, per gli ulteriori posti di pari qualifica funzionale e figura professionale che si dovessero rendere vacanti e disponibili successivamente all'approvazione della graduatoria del concorso medesimo. La disposizione del presente comma si applica altresì ai concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge.

17. Nel caso di passaggio, anche mediante concorso, tra enti a cui si applica l'accordo nazionale di cui al precedente art. 1 o dagli enti di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 concernente «Determinazione e composizione del contratto di lavoro di contrattazione collettiva di cui all'art. 9 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 99», l'impiegato viene riconosciuto il maturato economico individuale di anzianità conseguito nell'ente di provenienza e viene considerato, ai fini dell'attribuzione della successiva quota del maturato economico individuale di anzianità, il rateo in corso di maturazione nell'ente di provenienza.

18. Il rapporto di impiego decorre sia agli effetti giuridici che economici dal giorno in cui l'impiegato assume effettivo servizio.

19. Il limite di età per l'accesso ai ruoli regionali è elevato, per il personale laureato che partecipa ai concorsi per figure professionali analoghe a quelle del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale, a 38 anni, per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Art. 6.

*Accesso agli impieghi regionali:
accesso alle qualifiche dalla prima all'ottava*

1. Nel piano occupazionale previsto dal precedente art. 2 sono determinati i concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali dalla prima all'ottava, per i quali deve essere prevista una riserva per il personale in servizio di ruolo pari al 35% dei posti disponibili messi a concorso. Tale percentuale può essere elevata sino al 40% aggiungendo le quote eventualmente non utilizzate per la mobilità di cui al successivo art. 25.

2. La riserva di cui al comma precedente opera a favore del personale di ruolo appartenente alla qualifica funzionale immediatamente inferiore al posto messo a concorso, in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al posto anzidetto e con un'anzianità di servizio effettiva di almeno due anni.

3. Nei concorsi per posti sino alla settima qualifica funzionale compresa, è altresì ammesso alla riserva il personale appartenente alla qualifica immediatamente inferiore con un'anzianità di almeno tre anni nella stessa area funzionale o di cinque anni in aree funzionali diverse, in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per il posto messo a concorso. Per area funzionale si intende l'aggregazione delle figure professionali per le quali è prevista - dalla deliberazione del Consiglio Regionale attuativa dell'art. 3 della legge regionale 14 febbraio 1987, n. 10 - la mobilità verticale con la riduzione dei tempi di passaggio e il superamento di uno specifico corso formativo. Le aree funzionali sono individuate con deliberazione del Consiglio Regionale.

4. Le riserve previste dal presente articolo non operano per concorsi indetti per un solo posto.

5. Il possesso del titolo di studio e/o dell'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale indicati nel bando di concorso sono obbligatori anche da parte del personale interno che intenda fruire della riserva, quando detto obbligo sia sancito dall'ordinamento regionale per l'espletamento delle funzioni proprie dei posti messi a concorso.

6. Le disposizioni della presente Legge per l'accesso a posti delle qualifiche funzionali dalla seconda all'ottava hanno efficacia a far tempo dal 1° gennaio 1988.

TITOLO III

PRODUTTIVITÀ ED INTEGRAZIONE DEL LAVORO

Art. 7. Produttività

1. Per il conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'amministrazione regionale il capitolo di spesa - istituito con l'art. 47 della legge regionale 29 novembre 1984, n. 60 e denominato «Spese per compensi incentivanti la produttività» - è costituito, a partire dal bilancio 1988, dal seguente stanziamento minimo:

a) dai fondi straordinari previsti dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13 (0,80% del monte salari);

b) da un importo pari al valore di 18 ore pro-capite dello straordinario da dedurre dal tetto di 120 ore previsto dal terzo comma del successivo art. 15;

c) dal 50% delle economie di gestione individuate con criteri oggettivi nonché da quelle previste dal combinato disposto del nono comma dell'art. 23 della Legge 28 febbraio 1986, n. 41 concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale dello Stato (Legge finanziaria 1986)» e dell'art. 8 della Legge 22 dicembre 1986, n. 910 concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1987)». Sono escluse dal computo delle economie quelle connesse alla variazione nel numero dei dipendenti. Tali variazioni sono valutate nella redazione del piano annuale di occupazione.

2. Il fondo di cui al precedente primo comma è utilizzato con l'obiettivo primario di incentivare la programmazione dell'attività delle singole strutture e di coinvolgere i dipendenti nel processo di riorganizzazione del lavoro intervenendo contestualmente sulle strutture organizzative, sulle procedure, sui vincoli all'azione amministrativa, finalizzando quest'ultima anche alla verifica dei risultati ed al controllo di gestione.

3. Il fondo di cui al precedente primo comma viene utilizzato, previa contrattazione decentrata con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sulla base di quanto previsto dall'art. 8 dell'accordo nazionale di cui al precedente art. 1.

4. Ai componenti delle commissioni di valutazione e di studio - nominate con deliberazione della giunta regionale in attuazione del presente articolo - si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 della legge regionale 22 novembre 1982, n. 63 concernente «Norme in materia di indennità ai componenti di commissioni, comitati o collegi comunque denominati».

Art. 8.

Progetti pilota

1. La giunta regionale, d'intesa con le organizzazioni sindacali, valuterà le proprie specifiche esigenze operative in relazione al programma di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13 al fine di predisporre i progetti pilota compatibili con le disponibilità previste dalle emanande disposizioni in materia.

Art. 9.

Organizzazione del lavoro

1. Per assicurare la massima efficienza e produttività di gestione, è demandata in sede di contrattazione decentrata aziendale la formulazione dei criteri sull'organizzazione del lavoro che saranno determinati sulla base di quanto previsto dall'art. 10 dell'accordo nazionale di cui al precedente art. 1.

2. Il consiglio regionale determina con propria deliberazione le modalità di gestione dei progetti individuati come tali da provvedimenti adottati dal consiglio stesso o dalla giunta regionale.

3. Le modalità attengono alle caratteristiche di progetto, alla individuazione e all'impiego delle risorse umane e strumentali necessarie, alle responsabilità di predisposizione, attuazione e risultato, alla incentivazione del personale nel quadro delle determinazioni riguardanti i criteri di utilizzo del fondo costituito per i compensi incentivanti la produttività.

Art. 10.

Informazioni e reclami

1. Con proprio provvedimento ed in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, la Giunta regionale stabilisce criteri e modalità, tenendo presente anche quanto stabilito dal successivo art. 24 al fine di migliorare il servizio ai cittadini per fornire ogni utile informazione in ordine:

- a) all'ubicazione delle proprie sedi;
- b) alla rapida individuazione delle proprie strutture organizzative, in relazione alle problematiche segnalate;
- c) alla divulgazione delle iniziative poste in essere dai diversi settori;
- d) al modo più corretto e tempestivo per attivare le procedure indispensabili per la valutazione e la definizione dei problemi segnalati;
- e) ai tempi e alle modalità di accesso agli uffici;

f) all'individuazione dei responsabili delle strutture organizzative;

g) alla fornitura di moduli, stampati ed ogni altro tipo di documentazione.

La Giunta regionale, altresì, tenuto conto delle esigenze di adeguamento delle strutture organizzative, che permettano da un lato l'acquisizione e la registrazione di segnalazioni e reclami, formulati in ordine a presunti ritardi, irregolarità o inadempienze nei quali siano eventualmente incorse le strutture organizzative regionali nell'esercizio delle proprie competenze e, dall'altro, la rimozione delle cause che detti inconvenienti hanno determinato.

Art. 11.

Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali.

2. L'orario di servizio e la disciplina del medesimo, ivi compresi l'istituto della flessibilità e delle turnazioni, è determinato dalla Giunta Regionale, in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

3. L'orario di lavoro è controllato con sistemi obiettivi anche automatici ed è esclusa ogni forma di tolleranza.

4. Nel rispetto dell'orario massimo giornaliero previsto dall'art. 14 della legge regionale 29 novembre 1984, n. 60 la programmazione e l'articolazione dell'orario di lavoro sono regolamentate, in sede di accordo decentrato, sulla base di quanto previsto dall'art. 11 dell'accordo nazionale di cui al precedente art. 1, tenendo conto che l'orario settimanale di lavoro può essere distribuito su sei o cinque giornate lavorative e può essere articolato, in termini di flessibilità, turnazione e orario spezzato, in modo da assicurare la fruibilità giornaliera dei servizi da parte dei cittadini anche nelle ore pomeridiane e/o serali, in relazione alle realtà locali ed alle esigenze degli utenti.

5. Gli istituti riguardanti la flessibilità dell'orario, la turnazione e il tempo parziale possono anche coesistere — nell'ambito delle strutture organizzative della Regione — al fine di rendere concreta la gestione flessibile e mirata dell'organizzazione dei servizi, della dinamica degli organi e dei canali di lavoro.

6. Ove necessario, qualora con le predette modalità di articolazione dell'orario di lavoro non siano perseguibili le finalità connesse alla più proficua efficienza degli uffici ed in relazione a necessità esattamente prevedibili, quali scadenze legislative o amministrative che comportano maggiori carichi di lavoro, è consentita la programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro. La programmazione dell'orario plurisettimanale entro i limiti di 24 ore minime e 48 massime settimanali che deve riferirsi, per ogni singolo dipendente, ad un periodo massimo non superiore a mesi quattro nell'anno, non consecutivi, è definita dai coordinatori secondo le rispettive competenze e previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. In nessun caso il tempo di percorrenza casa-sede ordinaria di lavoro può essere considerato orario di servizio.

7. I dirigenti sono tenuti inoltre a prestare la propria attività oltre il limite di 36 ore settimanali senza alcuna corresponsione di compenso per lavoro straordinario per una media annua di 10 ore settimanali in relazione a tutte le esigenze di servizio proprie dei dirigenti, determinate — secondo le rispettive competenze — dal componente della Giunta Regionale, dal coordinatore e dal dirigente di servizio.

Art. 12.

Orario flessibile

1. L'orario flessibile consiste nel posticipare l'orario di inizio del lavoro ovvero nell'anticipare l'orario di uscita o nell'avvalersi di entrambe le facoltà, limitando al nucleo centrale dell'orario la contemporanea presenza di tutto il personale addetto alla medesima struttura organizzativa.

2. Le modalità di adozione dell'orario flessibile sono stabilite dalla Giunta Regionale in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 12 dell'accordo nazionale di cui al precedente art. 1.

3. In sede di contrattazione decentrata, tenendo presente i criteri indicati nel sesto comma del precedente art. 11, vengono definite le aliquote di personale addette ai servizi strumentali e di base (custodia, archivi correnti, centralini e simili) che, collegate funzionalmente, con carattere di indispensabilità con l'attività complessiva, non possono essere comprese nell'orario flessibile.

4. L'orario flessibile, in alcuni casi specifici, può riguardare tutto il personale di un servizio o di un ufficio ed in altri casi quando cioè sia necessario intervenire soltanto su alcuni aspetti dell'organizzazione del lavoro - può essere attuato per gruppi di partecipanti.

5. Le ore di servizio prestate a completamento di orario non danno luogo alla corresponsione di alcun tipo di emolumento aggiuntivo.

Art. 13. *Turnazione*

1. Per esigenze di funzionalità dell'amministrazione riconducibili alla copertura degli orari di servizio, la Giunta Regionale - in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale - può istituire turni giornalieri di lavoro.

2. I turni sono caratterizzati dalla rotazione ciclica degli addetti in prestabilite articolazioni di orario.

3. I turni diurni possono essere attuati in strutture operative che prevedano un'erogazione di servizi lavorativi per almeno 11 ore giornaliere.

4. L'istituzione dei turni ha il fine di realizzare la più ampia fruibilità dei servizi aperti al pubblico e il migliore utilizzo degli impianti e strutture. I turni notturni non possono essere di norma superiori a 10 al mese, facendo comunque salve le esigenze strutturali ed eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali.

5. Nel caso di orario organizzato su due, tre o quattro turni giornalieri, la maggiorazione di cui al successivo art. 44, interviene solo in caso di effettiva rotazione almeno settimanale del personale impegnato nel turno.

Art. 14. *Permessi e recuperi*

1. Al dipendente possono essere concessi, a domanda, per particolari esigenze personali, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero.

2. Eventuali impreviste protrazioni della durata del permesso concesso vanno calcolate nel monte ore complessivo.

3. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere le 36 ore nel corso dell'anno.

4. Entro il mese successivo a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.

5. Nei casi in cui, per eccezionali motivi del dipendente, non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione complessiva spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate.

6. Le ipotesi di recupero devono essere programmate in maniera da essere perfettamente individuabili rispetto ad altri tipi di ritorni per completamento di servizio ovvero per turni.

7. Le modalità di attuazione del presente articolo sono definite con provvedimenti della Giunta Regionale in accordo con le organizzazioni sindacali.

Art. 15. *Lavoro straordinario*

1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere autorizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di erogazione dei servizi.

2. La Giunta regionale determina le modalità di effettuazione delle ore straordinarie tenendo conto delle esigenze di servizio ed escludendo ogni forma generalizzata di autorizzazione. Sono inoltre effettuate periodiche modifiche con le organizzazioni sindacali in ordine all'utilizzo del monte ore di lavoro straordinario.

3. A partire dal 1° gennaio 1987 la spesa annua complessiva non può superare il limite di 120 ore annue per dipendente.

4. Per progetti finalizzati all'occupazione e per incrementare la produttività viene utilizzato un importo pari al compenso di 50 ore annue procapite di lavoro straordinario nel modo seguente:

a) un importo pari a 25 ore per dipendente destinato a fronteggiare spese inerenti l'incremento dell'occupazione mediante eventuale aumento degli organici, secondo quanto disposto dal secondo comma del precedente art. 2;

b) un importo pari a 18 ore annue per dipendente è destinato a capitolo di bilancio relativo ai compensi incentivanti la produttività di cui al precedente art. 7;

c) un importo pari a 7 ore annue per dipendente è destinato agli stanziamenti di bilancio nei quali sono comprese le spese inerenti gli istituti costituendo il salario accessorio.

5. Lo stanziamento annuo complessivo per la corresponsione di compensi per lavoro straordinario non può superare il valore di prodotto di 70 ore per il numero dei dipendenti e per il compenso unitario per ciascuno attribuibile per prestazioni straordinarie in relazione alla qualifica funzionale rivestita. Il limite massimo individuale non può eccedere le 200 ore annue.

6. Per esigenze eccezionali - debitamente motivate in relazione all'attività di diretta assistenza agli organi istituzionali riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2% dell'organico o per fronteggiare eventi o situazioni di carattere straordinario - il limite massimo individuale può essere superato, previo accordo con le organizzazioni sindacali, nel rispetto comunque del monte ore complessivo previsto dal precedente quinto comma. Tale accordo determina altresì il tetto massimo individuale di ore utilizzabili.

7. Le prestazioni di lavoro straordinario anche eccedenti i predetti limiti possono dare luogo a domanda, a riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze di servizio, da usufruire nel mese successivo salvo specifiche situazioni particolari individuate in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Le modalità di concessione del riposo compensativo sono fissate dalla Giunta Regionale, previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

8. Fino all'entrata in vigore della presente Legge continuano a trovare applicazione, ai fini della liquidazione delle prestazioni straordinarie già effettuate, i limiti di lavoro straordinario previsti dall'art. 29 della legge regionale 29 novembre 1984, n. 60.

9. Il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie non è compreso nei limiti del presente articolo.

10. Altresì non compreso nei limiti del presente articolo è il lavoro straordinario prestato per fronteggiare eventi straordinari imprevedibili e per calamità naturali.

11. È consentita la corresponsione da parte dell'istituto centrale di statistica e di altri enti o organismi pubblici autorizzati per Legge o per provvedimento amministrativo, di erogare — per il tramite dell'amministrazione regionale — specifici compensi al personale per le prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attività di settore rese in orari fuori servizio in deroga ai limiti del presente articolo.

Art. 16. *Riposo compensativo*

1. All'impiegato che, per particolari esigenze di servizio, non usufruisce del riposo festivo settimanale deve essere corrisposta la retribuzione ordinaria maggiorata del 20% con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.

2. L'attività prestata il giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta dell'impiegato, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso del lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.

3. L'attività prestata in giorno feriale non lavorativo, per effetto dell'articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta dell'impiegato, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario.

TITOLO IV DIRIGENZA REGIONALE

Attività

Principi generali

1. I dirigenti regionali espletano le proprie funzioni secondo i principi generali che regolano i compiti della dirigenza nell'ambito delle pubbliche amministrazioni al fine di garantire la piena concordanza dell'azione della struttura con gli obiettivi e le scelte degli organi istituzionali.

2. A queste scelte ed alla elaborazione degli strumenti per attuarle, i dirigenti concorrono con autonomia e responsabilità, svolgendo le funzioni stabilite dall'ordinamento vigente.

Art. 18.

Responsabilità dei dirigenti

1. I dirigenti sono responsabili dell'espletamento delle funzioni loro attribuite dalle Leggi vigenti ed in particolare dagli artt. 6 e 8 della legge regionale 29 novembre 1984, n. 60 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del buon andamento e della imparzialità dell'azione delle strutture o dell'attività cui sono preposti.

2. In particolare sono responsabili:

a) dell'osservanza delle direttive generali e dei programmi di massima formulati dagli organi competenti;

b) delle disposizioni da loro impartite;

c) del conseguimento dei risultati dell'azione delle strutture e dell'attività cui sono preposti in termini di rapporto tra risultati proposti e risultati raggiunti, anche sotto l'aspetto dell'adeguatezza del grado di soddisfacimento dell'interesse pubblico, inerente al settore affidato;

d) dell'elaborazione e attuazione dei piani operativi.

3. La prestazione del coordinatore è soggetta a valutazione annuale da parte del componente della Giunta preposto al settore di riferimento; la valutazione delle prestazioni degli altri dirigenti appartenenti alla seconda qualifica dirigenziale è effettuata dal coordinatore del settore di appartenenza; la valutazione delle prestazioni dei dirigenti appartenenti alla prima qualifica funzionale dirigenziale è effettuata dal dirigente del servizio di rispettiva assegnazione.

4. La valutazione annuale delle prestazioni è effettuata in conformità a criteri oggettivamente predeterminati dalla Giunta regionale in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

5. Nell'ipotesi in cui la valutazione annuale della prestazione del dirigente metta in evidenza i comportamenti inadeguati o il non raggiungimento dei risultati preventivamente fissati, il dirigente medesimo, con deliberazione della Giunta Regionale, può essere rimosso dalla direzione della struttura cui è preposto, sollevato da incarichi di rappresentanza dell'amministrazione regionale in commissioni o collegi connessi alla sua qualifica, escluso dalla corresponsione del compenso incentivante la produttività, revocato dalla funzione dirigenziale. Il dirigente può in ogni caso controdedurre in modo documentale e/o orale alla valutazione della propria prestazione. L'eventuale forma di rimozione di esclusione o di revoca è deliberata dalla Giunta regionale.

6. I risultati rilevati, se non corrispondenti alle attribuzioni affidate, sono contestati con atto scritto del componente della Giunta Regionale o dei dirigenti di servizio, secondo le rispettive competenze. Qualora non siano ritenute valide le giustificazioni addotte, con provvedimento della Giunta, su proposta congiunta del Presidente della Giunta Regionale, del vice Presidente o dell'Assessore preposto ai servizi cui il dirigente è assegnato, con l'assessore preposto ai servizi organizzazione e personale può essere disposta la revoca della funzione dirigenziale.

7. Nel caso di revoca, all'impiegato interessato sono assegnate, fatto salvo il trattamento economico in godimento a titolo personale, le funzioni e le responsabilità previste per la qualifica funzionale immediatamente inferiore alle qualifiche funzionali dirigenziali. Il posto può essere messo a concorso se, contestualmente, viene reso

indisponibile un posto nella qualifica funzionale immediatamente inferiore a quelle dirigenziali. L'impiegato per il quale è disposta la revoca della funzione dirigenziale può partecipare ai concorsi indetti per la copertura dei posti vacanti nella qualifica funzionale dirigenziale cui apparteneva prima della revoca, anche in deroga ai requisiti prescritti, ad eccezione degli eventuali titoli di studio specifici richiesti.

8. Resta ferma per la dirigenza la responsabilità penale, civile, amministrativa, contabile e disciplinare prevista dalle vigenti disposizioni per i pubblici impiegati.

9. L'esercizio della funzione dirigenziale comporta, entro i limiti previsti dal precedente art. 11, un impegno a tempo pieno e la disponibilità alla prestazione di orari di lavoro corrispondenti alle esigenze dei compiti da assolvere, anche in rapporto al funzionamento degli organi regionali.

10. Agli appartenenti alle qualifiche dirigenziali si applica la più ampia mobilità nell'ambito della struttura organizzativa regionale, con le modalità di cui al primo e quarto comma degli artt. 7 e 8 della legge regionale 29 novembre 1984, n. 60, fatto salvo il possesso dei requisiti professionali specifici necessari, previsti dalla legge di organizzazione dei servizi e degli uffici.

Art. 19.

Accesso alle qualifiche dirigenziali

1. Alla prima qualifica funzionale dirigenziale si accede mediante corso-concorso pubblico espletato con le modalità indicate dai successivi artt. 20 e 21.

2. Fermi restando gli altri requisiti prescritti per l'accesso agli impieghi regionali, per l'accesso alla prima qualifica funzionale dirigenziale sono richiesti gli ulteriori seguenti requisiti:

a) diploma di laurea;

b) cinque anni di effettivo servizio, cumulabili, in amministrazioni statali, regionali, in enti di diritto pubblico, in aziende pubbliche o private in qualifiche funzionali corrispondenti per contenuto di prestazione alla ottava qualifica funzionale regionale, ovvero cinque anni di comprovata attività professionale correlata al titolo di studio richiesto con relativa iscrizione all'albo, ove necessario, documentata con atto rilasciato da pubblici uffici.

3. Il 25% dei posti messi a concorso è riservato al personale regionale di ruolo appartenente all'ottava qualifica funzionale in possesso dei requisiti previsti dal precedente secondo comma.

4. Alla seconda qualifica dirigenziale si accede mediante corso-concorso pubblico espletato con le modalità stabilite dai successivi artt. 20 e 21.

Per l'accesso alla seconda qualifica funzionale dirigenziale sono richiesti gli ulteriori seguenti requisiti:

a) diploma di laurea;

b) cinque anni di effettivo servizio, cumulabili, in amministrazioni statali, regionali o in enti di diritto pubblico in qualifiche corrispondenti per contenuto di prestazione alla prima qualifica funzionale dirigenziale.

5. Il 40% dei posti messi a concorso è riservato al personale regionale di ruolo della prima qualifica funzionale dirigenziale in possesso dei requisiti previsti dal precedente quarto comma.

6. Il 20% dei posti previsti nelle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali dirigenziali può essere coperto mediante assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni. Fermo restando il possesso degli altri requisiti previsti per l'accesso dall'esterno, vengono richiesti:

a) un'esperienza decennale in altre amministrazioni pubbliche, nella libera professione o nell'impiego privato in qualifiche predirigenziali o dirigenziali;

b) l'abilitazione all'esercizio della professione, ove richiesta;

c) una votazione di laurea non inferiore a 105 centodecimi;

d) un'esperienza specifica nelle attività attinenti al posto da coprire, risultante dal curriculum che deve essere allegato al provvedimento di approvazione del contratto. Il trattamento economico, stabilito dal provvedimento della Giunta Regionale di approvazione del contratto a tempo determinato, non può essere inferiore a quello tabellare delle qualifiche dirigenziali di riferimento, né superiore a quello massimo in godimento dal personale di ruolo della stessa qualifica.

7. I criteri e le modalità per le assunzioni a contratto sono stabilite dalla Giunta Regionale, sulla base di un piano triennale concordato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Detti criteri devono tra l'altro tenere conto della non rinnovabilità del contratto, della possibilità di avviare dirigenti esclusivamente per posizioni di staff e della necessità di una selezione procedurale che garantisca una professionalità analoga a quella acquisibile con la procedura concorsuale prevista dalla presente legge. Ai dirigenti assunti con contratto a tempo determinato che non possono essere in ogni caso impiegati regionali cessati per dimissioni, per decadenza o per collocamento in quiescenza — si applica lo stato giuridico del personale di ruolo, eccezion fatta per il requisito dell'età.

8. Le riserve previste dal presente articolo non operano per i concorsi per l'accesso a qualifiche dirigenziali indetti per un solo posto.

Art. 20.

Corsi-concorsi dirigenziali: modalità di svolgimento

1. Con i provvedimenti di indizione di corsi per l'accesso alle qualifiche dirigenziali — da adottarsi entro il 31 gennaio di ogni anno per i posti disponibili alla data del 31 ottobre dell'anno che precede — devono tra l'altro essere indicati:

a) il numero dei posti messi a concorso per qualifica dirigenziale, con la specificazione della figura professionale, se prevista dalle disposizioni vigenti;

b) il numero complessivo dei candidati che possono essere ammessi ai corsi; a ciascun corso possono essere ammessi sino ad un numero di trenta allievi quando i posti messi a concorso non sono superiori a quindici e sino ad un numero massimo pari al doppio dei posti messi a concorso negli altri casi. Nell'ambito del numero degli allievi ammessi al corso deve essere riservata la quota per il personale regionale secondo quanto previsto dal precedente art. 19;

c) i requisiti giuridici, di studio e/o professionali necessari per l'ammissione al concorso, connessi con la figura professionale relativa al concorso stesso;

d) le discipline, sulle quali effettuare le prove di selezione per l'ammissione al corso;

e) la forma di effettuazione della selezione.

2. Conseguono l'idoneità per l'ammissione al corso i candidati che riportano un punteggio non inferiore al 60% del punteggio massimo disponibile per le prove scritte e orali.

3. Le graduatorie di ammissione al corso, una per i candidati esterni ed una per i candidati interni, sono formulate da una commissione giudicatrice composta come previsto dall'art. 12 della legge regionale 6 ottobre 1979, n. 54 e dal decimo comma del precedente art. 5.

4. I corsi di formazione dirigenziale sono effettuati dall'istituto regionale lombardo di formazione per l'amministrazione pubblica (IREF).

5. La definizione dei programmi, lo svolgimento dei corsi e la formulazione delle graduatorie sono effettuati secondo le disposizioni del successivo art. 21.

Art. 21.

Programmi, prove e graduatorie dei corsi-concorsi dirigenziali

1. Ciascun corso di formazione dirigenziale — la cui durata minima è stabilita dal quarto comma dell'art. 12 della legge regionale 29 novembre 1984, n. 60 — è finalizzato all'acquisizione e allo sviluppo delle capacità per l'esercizio del ruolo dirigenziale e delle funzioni attribuite alla dirigenza dall'ordinamento vigente con riguardo alla realtà organizzativa e alla struttura istituzionale statale, regionale, locale. A tal fine i programmi riguardano:

a) le tecniche di organizzazione della pubblica amministrazione;

b) le tecniche di analisi economica dell'azione della pubblica amministrazione;

c) le tecniche di analisi delle dinamiche istituzionali e sociali;

d) le tecniche di valutazione, selezione e utilizzo dell'informazione;

e) le tecniche di analisi per l'impiego delle risorse tecnologiche e informatiche.

2. Al fine di assicurare il più alto grado di efficacia didattica, il corso può essere articolato in più edizioni parallele, a ciascuna delle quali partecipano di massima non più di venti candidati.

3. Le prove finali sono rappresentate da:
a) prova scritta di tipo a risposta multipla, consistente nell'analisi e descrizione di un'ipotesi di intervento in una delle materie di competenza regionale formulata dalla commissione di cui al successivo sesto comma;

b) prova scritta sui contenuti dei programmi di cui al precedente primo comma;

c) colloquio sulle materie oggetto di insegnamento.

L'esito della valutazione del colloquio è comunicato al candidato antecedentemente alla effettuazione del colloquio con il candidato che segue immediatamente nell'ordine di espletamento della prova.

4. Il collegio dei docenti è composto dagli insegnanti che effettuano nel corso non meno di venti ore di lezione.

5. La valutazione delle prove scritte e del colloquio è espressa in trentesimi; l'esame è superato allorché il candidato riporta nelle tre prove una valutazione media non inferiore a 24/30 e non inferiore a 18/30 in ciascuna di esse.

6. La commissione giudicatrice degli esami di fine corso è nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale ed è così composta:

a) da tre docenti designati dal collegio dei docenti del corso previsto dal precedente quarto comma, di cui uno con funzioni di presidente, individuati tra coloro che abbiano esperienza di docenza universitaria o di dirigenza pubblica da almeno cinque anni, nonché tra professionisti di chiara fama;

b) da un dirigente regionale designato dalla Giunta Regionale di qualifica non inferiore a quella del posto messo a concorso;

c) da un dirigente designato dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Per ogni componente è nominato un membro supplente che sostituisce il titolare nel caso di assenza o di impedimento del medesimo.

7. Le funzioni di segretario sono svolte di norma da un impiegato del ruolo organico dell'IREF di qualifica non inferiore alla settima.

8. La Commissione giudicatrice formula una graduatoria sulla base del punteggio conseguito nelle prove d'esame da ciascun candidato; in caso di parità di punteggio si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 6 ottobre 1979, n. 54 in ordine alle precedenza e preferenze.

9. La graduatoria è formulata dalla commissione giudicatrice e, accertata la regolarità delle operazioni concorsuali, è approvata dalla Giunta Regionale.

10. La nomina dei vincitori è effettuata secondo quanto disposto dall'art. 9 della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48 concernente «Norme sullo stato giuridico ed economico del personale regionale».

Art. 22.

Sostituzioni temporanee e reggenze

1. In casi di assenza dal servizio dei dirigenti degli uffici, dei dirigenti di servizio, dei dirigenti incaricati della conduzione dei progetti di cui all'art. 13 della legge regionale 14 febbraio 1987, n. 10, dei coordinatori di settore e dei coordinatori di funzione si provvede mediante la sostituzione temporanea o la reggenza, secondo quanto stabilito dai successivi commi.

2. Entro il 30 novembre di ogni anno, ogni coordinatore di settore trasmette al componente della Giunta preposto al servizio personale il piano per il successivo anno solare delle sostituzioni temporanee dei dirigenti delle strutture del settore, indicando altresì i nominativi dei dirigenti che saranno chiamati a provvedere alla sostituzione medesima.

3. In caso di assenza del dirigente di ufficio non superiore a trenta giorni si provvede alla sostituzione temporanea con altro dirigente appartenente alla prima qualifica funzionale dirigenziale, assegnato ad uno dei servizi del settore in cui si è verificata l'assenza, senza che ciò comporti alcuna variazione del trattamento economico dei dirigenti interessati.

4. Qualora l'assenza del dirigente di ufficio, esclusa quella per congedo ordinario, si prolunga per un periodo anche non continuativo superiore a trenta giorni nell'arco dello stesso anno è disposta la sostituzione temporanea con altro dirigente appartenente alla prima

qualifica funzionale dirigenziale preferibilmente scelto tra i dirigenti senza direzione di ufficio e appartenente in via prioritaria al medesimo servizio. Nel caso in cui al dirigente non sia già attribuita l'indennità, viene riconosciuta per il periodo di durata della sostituzione, a titolo di assegno personale non pensionabile, fermo il trattamento economico di livello in relazione alla qualifica rivestita, l'indennità di cui alla lettera d), primo comma del successivo art. 40.

5. Qualora l'assenza del dirigente di ufficio sia dovuta a cessazione dal servizio, può essere incaricato della reggenza — in attesa della nomina del relativo dirigente — altro dirigente appartenente alla prima qualifica funzionale dirigenziale, scelto tra impiegati assegnati ai servizi del settore in cui si è verificata la vacanza, purché in possesso dei requisiti previsti dal quarto comma dell'art. 18 della legge regionale 14 febbraio 1987, n. 10, o da un dirigente appartenente alla seconda qualifica dirigenziale, senza che ciò comporti erogazione di indennità aggiuntive, salvo il caso in cui il dirigente risulti privo di incarico di direzione.

6. In caso di assenza di un dirigente di servizio o di un dirigente incaricato della conduzione dei progetti di cui all'art. 13 della legge regionale 14 febbraio 1987, n. 10 per un periodo non superiore a trenta giorni nell'arco dello stesso anno, si provvede alla sostituzione temporanea — senza che ciò comporti alcuna variazione del trattamento economico degli interessati — con altro dirigente appartenente alla seconda qualifica dirigenziale o, qualora non risulti possibile, appartenente alla prima qualifica funzionale dirigenziale, preferibilmente scelto tra il personale assegnato ai servizi del settore in cui si è verificata l'assenza.

7. Qualora l'assenza sia dovuta a cessazione dal servizio, la reggenza è affidata ad un dirigente della prima qualifica funzionale dirigenziale solo quando non risulti possibile attribuire la funzione ad altro impiegato della seconda qualifica dirigenziale. L'affidamento dell'incarico della reggenza di un servizio o della conduzione dei progetti di cui all'art. 13 della legge regionale 14 febbraio 1987, n. 10 ad un impiegato della prima qualifica funzionale dirigenziale è disposto a condizione che siano avviate le procedure per la relativa copertura del posto e fino all'espletamento della stessa e comunque per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

8. Il conferimento degli incarichi di cui ai precedenti quinto e sesto comma per periodi superiori a trenta giorni — esclusi quelli per congedo ordinario — nell'arco dell'anno dà diritto, a titolo di assegno personale non pensionabile alla differenza tra i trattamenti economici iniziali delle due qualifiche dirigenziali.

9. In caso di assenza del coordinatore di settore o del coordinatore di funzione o di loro cessazione dal servizio si provvede rispettivamente alla sostituzione temporanea o all'affidamento della reggenza:

a) con altro dirigente del settore, appartenente alla seconda qualifica funzionale dirigenziale, se trattasi di coordinatore di settore;

b) con altro dirigente del settore appartenente alla seconda qualifica dirigenziale o con altro dirigente già assegnato al servizio della funzione di riferimento, se trattasi di coordinamento di funzione.

Il conferimento degli incarichi di sostituzione temporanea o di reggenza del presente comma per più di trenta giorni — anche non continuativi ed esclusi quelli per congedo ordinario — nell'arco dell'anno dà diritto, a titolo di assegno personale, non pensionabile, all'indennità di coordinamento prevista dalla presente legge, per il dirigente appartenente alla seconda qualifica funzionale dirigenziale e alla differenza tra i trattamenti economici iniziali delle due qualifiche maggiorata dell'indennità di coordinamento, per il dirigente della prima qualifica funzionale dirigenziale. Il dirigente sostituito conserva la titolarità dell'incarico senza percepire l'indennità di cui alla lett. g) del successivo art. 40.

10. Il conferimento degli incarichi di sostituzione temporanea o di reggenza previsti dal presente articolo è effettuato con le seguenti modalità:

a) sostituzione temporanea del dirigente di ufficio, del dirigente del servizio, del dirigente incaricato della conduzione dei progetti di cui all'art. 13 della legge regionale 14 febbraio 1987, n. 10, del coordinatore di settore e del coordinatore di funzione per periodi fino a trenta giorni nell'arco dello stesso anno solare: decreto del presidente della Giunta regionale su proposta del componente della Giunta preposto alla struttura interessata;

b) sostituzione temporanea del dirigente di ufficio, del dirigente di servizio, del dirigente incaricato della conduzione di progetti di cui all'art. 13 della legge regionale 14 febbraio 1987, n. 10, del coordinatore di settore e del coordinatore di funzione per periodi superiori a trenta giorni nell'arco dello stesso anno solare: deliberazione della Giunta regionale su proposta congiunta dell'assessore preposto ai servizi organizzazione e personale e dell'assessore preposto alla struttura interessata o referente del dirigente incaricato;

c) reggenza dell'ufficio, reggenza del servizio: della conduzione dei progetti di cui all'art. 13 della legge regionale 14 febbraio 1987, n. 10, del coordinamento di settore e del coordinamento di funzione: deliberazione della Giunta Regionale su proposta dell'assessore preposto ai servizi organizzazione e personale di concerto con l'assessore preposto alla struttura interessata o referente del dirigente incaricato.

11. Il conferimento dell'incarico della reggenza non costituisce titolo valutabile per la copertura del posto vacante.

Art. 23.

Contingente della prima qualifica funzionale dirigenziale

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il contingente organico della prima qualifica funzionale dirigenziale nonché il contingente della settima qualifica funzionale del personale della Giunta regionale previsti dall'art. 4 della legge regionale 14 febbraio 1987, n. 10 sono così determinati:

a) prima qualifica funzionale dirigenziale: n. 408;

b) settima qualifica funzionale (amministrazione generale): n. 925.

2. Il personale della prima qualifica dirigenziale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che risulti in eccedenza rispetto all'organico stabilito dal precedente primo comma (142), è posto in soprannumero ad esaurimento nella medesima qualifica dirigenziale.

3. Un numero di posti pari a quello dei dirigenti in soprannumero nella prima qualifica dirigenziale di cui al precedente comma, è reso indisponibile nella settima qualifica funzionale sino alla cessazione dal servizio dei dirigenti medesimi.

4. Sino ad un numero pari al 20% dei posti della prima qualifica funzionale dirigenziale di cui al precedente primo comma possono essere conferiti incarichi di dirigente di staff con provvedimento della Giunta regionale adottato sulla base dei criteri concordati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo provvedimento vengono stabilite le relative funzioni e la collocazione del dirigente nell'ambito delle strutture organizzative.

5. Ai dirigenti di cui al precedente secondo comma — ai quali non sia attribuito incarico di direzione di ufficio e che svolgano le funzioni di cui al primo comma dell'art. 5, della legge regionale 29 novembre 1984, n. 60 — è attribuito incarico di dirigente di staff.

TITOLO V

STATO GIURIDICO

Art. 24.

Arricchimento professionale per l'innovazione tecnologica

1. I piani di formazione del personale regionale previsti dalla legge regionale 7 settembre 1987, n. 26 concernente «Disciplina del sistema di formazione del personale regionale» disciplinano altresì le iniziative formative precisate dai successivi commi.

2. In via sperimentale ai fini della specializzazione e riqualificazione professionale del personale, in diretta correlazione alla introduzione di processi di innovazione tecnologica volti ad uso ottimale delle risorse e per migliorare la qualità dei servizi e l'efficacia dei risultati, la Giunta regionale, previa contrattazione decentrata, può affidare all'IREF l'organizzazione di appositi corsi articolati in almeno ottanta ore complessive.

3. Tali corsi devono concludersi con esame selettivo finale ed agli stessi può partecipare il personale dipendente interessato operativamente alla innovazione, compreso tra la terza e la settima qualifica funzionale nel limite massimo annuo del 3% della dotazione organica.

La Giunta regionale, in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, individua le figure professionali che saranno interessate ai costi del presente articolo.

4. Nella determinazione del compenso incentivante da corrispondere ad obiettivo programmato raggiunto, come indicato dal precedente art. 7, deve essere previsto un particolare ulteriore parametro aggiuntivo a riconoscimento e remunerazione dell'arricchimento professionale dimostrato in particolare nella utilizzazione di sistemi e strumenti tecnologicamente avanzati.

Art. 25.

Mobilità esterna

1. La mobilità può attuarsi per posti di ruolo vacanti e disponibili appartenenti alla stessa qualifica funzionale e alla medesima figura professionale.

2. Le Leggi Regionali di delega disciplinano il trasferimento del personale per l'esercizio da parte degli enti locali delle funzioni ad esse delegate.

3. La Giunta regionale determina, d'intesa con l'ente interessato o, ove siano coinvolte categorie di enti, con le organizzazioni rappresentative degli enti stessi, il contingente organico per qualifiche e figure professionali del personale da trasferire con i relativi impegni finanziari.

4. Sulla base delle predette determinazioni la Giunta Regionale e le organizzazioni sindacali rappresentative di cui al precedente terzo comma stabiliscono i correlati piani di mobilità e l'elenco del personale regionale corrispondente per figura professionale, previa contrattazione dei criteri con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

5. La legge regionale dispone la corrispondente riduzione degli organici della Regione, mentre gli enti locali destinatari del personale provvedono al conseguente adeguamento delle proprie dotazioni organiche.

6. Il personale trasferito conserva — ad ogni effetto — la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del trasferimento, ivi compresa l'anzianità già maturata e il rateo in corso di maturazione.

7. La Giunta regionale e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale, stabiliscono, mediante accordi specifici, i criteri per il trasferimento del personale interessato in caso di revoca della delega o di assegnazione della stessa ad altro ente, fermo restando il principio che il personale segue le funzioni.

8. Ferma restando la disciplina vigente della mobilità interna, la mobilità esterna si attua nell'ambito dei posti disponibili per concorso pubblico secondo le modalità di cui ai successivi commi, fra il personale dipendente e gli enti destinatari dell'accordo nazionale di cui al precedente art. 1 e tra questi e gli enti di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

9. La percentuale, da stabilirsi in sede di accordo decentrato, dei posti di ruolo organico che possono essere coperti mediante trasferimento, non deve superare il 5% dei posti disponibili per concorso pubblico. Sino al 31 dicembre 1987 resta confermata la percentuale massima del 25%, di cui al tredicesimo comma dell'art. 21 della legge regionale 29 novembre 1984, n. 60.

10. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, in sede di contrattazione decentrata a livello aziendale, viene individuato il numero di posti e delle figure professionali ricopribili mediante mobilità ed i criteri per la formazione delle graduatorie e viene stabilito il termine di presentazione delle domande. Per la copertura dei posti la Giunta regionale pubblica apposito avviso nel bollettino ufficiale.

11. L'inquadramento è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta sulla base di apposita graduatoria quando i candidati siano in numero superiore ai posti disponibili. La graduatoria è formata dal Consiglio del personale in base a criteri e modalità che tengono comunque conto dei titoli professionali, dell'anzianità di servizio, della situazione di famiglia dei richiedenti, dei motivi di studio, deliberati dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale.

12. Nelle graduatorie è comunque data precedenza assoluta al personale che nell'ente di appartenenza si trovi in posizione soprannumeraria.

13. La Giunta regionale cancella dal proprio ruolo il personale che fruendo di normative analoghe a quelle del presente articolo consegue l'inquadramento negli enti destinatari dell'accordo di cui al precedente art. 1 o negli enti di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

14. Oltre alla mobilità effettuata con le procedure dei commi che precedono la Giunta regionale può trasferire proprio personale ad altro ente destinatario dell'accordo di cui al precedente art. 1, a domanda dell'impiegato motivata e documentata e previa intesa delle due amministrazioni, qualora sussista contestuale richiesta di trasferimento di altro impiegato di corrispondente qualifica e figura professionale appartenente all'altro ente. Dei singoli provvedimenti viene data preventiva informazione alle organizzazioni sindacali. La Giunta Regionale può altresì richiedere il trasferimento di personale agli enti di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 su domanda motivata e documentata dell'impiegato interessato, previa intesa con l'ente e in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e a condizione dell'esistenza di posto vacante di corrispondente qualifica e figura professionale presso l'ente di destinazione. Analogamente la Regione può trasferire il proprio personale agli enti previsti dal presente comma che ne facciano richiesta.

15. Per comprovate esigenze dei propri servizi, la Giunta regionale può richiedere, previo parere del Consiglio del personale, il comando di personale di ruolo agli enti destinatari dell'accordo di cui al precedente art. 1, nonché agli enti di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, assumendo a carico del proprio bilancio mediante rimborso all'ente che ha disposto il comando — l'onere del trattamento economico di attività, del trattamento economico di missione e di trasferimento, nonché per prestazioni straordinarie. Analogamente la Giunta regionale può disporre il comando di proprio personale di ruolo per aderire alla richiesta degli enti previsti dal presente comma, che assumono a proprio carico — mediante rimborso l'onere del trattamento economico di attività, di missione e di trasferimento, nonché per prestazioni straordinarie.

16. Il comando non può avere durata superiore ai 12 mesi, eventualmente rinnovabili.

17. Il personale trasferito in attuazione del presente articolo è esente dall'obbligo del periodo di prova, purché abbia superato analogo periodo presso l'ente di provenienza.

18. Per i trasferimenti e i comandi fra la Giunta Regionale e gli enti costituiti ai sensi dell'art. 48 dello statuto, si applicano ferme restando le competenze degli organi degli enti — le disposizioni previste dall'art. 7 della legge regionale 5 luglio 1976, n. 19 concernente «Modifiche alle Leggi Regionali 25 novembre 1973, n. 48 e 49».

Art. 26.

Pari opportunità

1. La Regione, nell'intento di attivare misure e meccanismi che consentano una reale parità tra uomini e donne all'interno dell'amministrazione individua, in accordo con le organizzazioni sindacali, gli interventi che concretizzano azioni positive a favore delle lavoratrici, anche attraverso iniziative di studio, ricerca e divulgazione.

2. A tal fine, con provvedimento della Giunta Regionale viene costituito un apposito comitato per la parità composto da rappresentanti dell'amministrazione e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, con le finalità di proporre agli organi istituzionali piani di intervento finalizzati a creare effettive condizioni di pari opportunità. Nel designare i propri rappresentanti, l'amministrazione tiene conto della formazione e dell'esperienza professionale acquisite nel settore del lavoro femminile e delle pari opportunità. Il comitato relaziona alla Giunta regionale almeno una volta all'anno sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di aggiornamento, ai nuovi ingressi.

3. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui ai precedenti primo e secondo comma, il comitato può richiedere all'amministrazione di fornire ogni utile informazione.

4. Il comitato per la parità può avvalersi degli apporti:

a) dei componenti della commissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna;

b) dei componenti della consulta femminile regionale;

c) dei componenti del comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento e uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici;

d) del consigliere per la parità di cui al quarto comma dell'art. 4 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 convertito nella Legge 19 dicembre 1984, n. 863 concernente «Conversione in Legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali»;

e) di esperti di provata qualificazione ed esperienza.

5. Con le modalità previste dal primo comma dell'art. 3 della legge regionale 14 febbraio 1987, n. 10 possono essere individuate specifiche figure professionali per le pari opportunità.

Art. 27.

Mutamento di mansioni per inidoneità fisica

1. Nei confronti del dipendente riconosciuto psico fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, la Giunta regionale non può procedere alla di lui dispensa dal servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo anche su domanda dell'interessato — compatibilmente con le esigenze delle strutture organizzative dei vari settori e con le disponibilità organiche dell'ente, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse, possibilmente affini a quelle proprie della figura professionale attribuita e appartenenti alla stessa qualifica funzionale od a qualifica funzionale inferiore.

2. Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente segue la dinamica retributiva della nuova qualifica funzionale senza nessun riassorbimento del trattamento in godimento.

3. I periodi trascorsi da impiegati regionali presso comunità terapeutiche per tossicodipendenti, anche straniere, non concorrono purché opportunamente accertati e documentati — alla determinazione dei periodi di assenza previsti dall'art. 31 della legge regionale 6 ottobre 1979, n. 54.

La disposizione del presente comma ha effetti dalla data di decorrenza dell'accordo di cui al precedente art. 1.

4. L'impiegato regionale che deve sottoporsi a trattamento dialitico o a terapie cicliche di riabilitazione e recupero, può essere autorizzato ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario per l'effettuazione delle terapie e dei trattamenti medesimi.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, adottato previo parere del Consiglio del personale, si determina la durata della autorizzazione — se e in quanto possibile — nonché le ore settimanali necessarie.

Ai fini della autorizzazione l'impiegato deve corredare la domanda con apposito certificato medico rilasciato dalle competenti strutture sanitarie.

Art. 28.

Patrocinio legale

1. La Regione, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio assunte a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, e per tutti i gradi del medesimo, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.

2. In caso di sentenza di condanna definitiva per fatti commessi per dolo o per colpa grave la Regione ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

Art. 29.

Professionisti legali

1. Agli impiegati regionali ai quali sia attribuita la figura professionale di procuratore legale, che prestino attività professionale legale per la Regione è riconosciuto, al conseguimento della qualifica di avvocato e avvocato cassazionista e relativa iscrizione all'albo, un compenso pari all'1% del trattamento economico tabellare indicato nel successivo art. 39, da aggiungere alla maggiorazione per anzianità.

2. Al personale del presente articolo spettano altresì i compensi di natura professionale previsti dal R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 concernente «Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore» recuperati a seguito di condanna della parte avversa soccombente.

Art. 30.

Accertamenti in materia di sicurezza igiene e salubrità sul lavoro

1. Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 38, la Giunta regionale, in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, promuove ricerche conoscitive sulla sicurezza, l'igiene e la salubrità del lavoro e degli ambienti di lavoro utilizzati dall'amministrazione regionale al fine di accertare, e conseguentemente di intervenire con gli opportuni provvedimenti, l'esistenza o meno di attività regionali esposte a rischio, lo stato di sicurezza dei macchinari, degli impianti e delle strutture in dotazione nonché la prevedibilità dei rischi per la salute ed in genere sullo stato degli ambienti di lavoro.

2. Le competenze per gli interventi conseguenti alle ricerche di cui al precedente primo comma sono attribuite al servizio demanio e patrimonio e al servizio personale a seconda che concernano gli ambienti, le strutture, i macchinari o le persone che con i medesimi vengono a contatto.

3. Le unità socio-sanitarie locali hanno competenza in materia di visite preventive e di controlli periodici connessi con attività esposte a rischio.

Qualora le unità socio-sanitarie locali non potessero assicurare tali visite e controlli la Giunta regionale può stabilire convenzioni con centri specializzati.

La Giunta regionale provvede, tramite le unità socio-sanitarie locali, la clinica del lavoro e le università, preposti da vigenti disposizioni, ad effettuare collaudi e verifiche periodiche di macchinari, impianti e strutture in dotazione all'amministrazione regionale.

4. La Giunta regionale sulla base delle indicazioni fornite dalle unità socio-sanitarie locali, attua le misure idonee a tutelare la salute delle donne dipendenti, in relazione alle peculiarità psicofisiche e dalla prevedibilità di rischi specifici con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva.

Art. 31.

Stato di infermità e visite mediche di controllo.

1. L'impiegato regionale che per malattia non sia in condizione di prestare servizio, deve darne tempestiva comunicazione, anche telefonica, nella stessa giornata, al responsabile della struttura di appartenenza e trasmettere il certificato medico, entro il terzo giorno di assenza.

2. Le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del personale, sono espletate dalle unità socio-sanitarie locali alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento.

Al fine di garantire la riservatezza della diagnosi, la certificazione è portata a conoscenza dell'amministrazione di appartenenza nella parte in cui è contenuta la sola prognosi.

3. Qualora la malattia non sia riconosciuta o gli accertamenti non abbiano potuto aver luogo per fatto imputabile al dipendente, l'assenza è considerata dall'inizio ingiustificata agli effetti retributivi e disciplinari.

4. L'assenza per malattia — fermo restando quanto previsto dall'art. 32 della legge regionale 6 ottobre 1979, n. 54 — non comporta riduzioni del congedo ordinario.

Qualora il periodo trascorso in malattia si protragga per l'intero anno solare o per un periodo superiore ai sei mesi nell'arco del medesimo anno solare, il congedo ordinario può essere usufruito dall'impiegato interessato solo nel periodo indicato dal dirigente del servizio di appartenenza.

5. Il periodo di astensione facoltativa di cui alla lett. g) dell'art. 27 della legge regionale 6 ottobre 1979, n. 54, è retribuito secondo quanto stabilito dall'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 concernente «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato».

Art. 32.

Personale della formazione professionale

1. All'attuazione delle norme contenute nell'accordo nazionale di cui al precedente art. 1, per quanto specificamente riferito al personale della formazione professionale, si provvederà con successiva Legge Regionale.

TITOLO VI

CONTRATTAZIONE DECENTRATA E DIRITTI SINDACALI

Art. 33.

Livelli di contrattazione

1. La contrattazione decentrata si attua ai seguenti livelli:

a) regionale: per la definizione dei piani dei corsi di qualificazione e aggiornamento del personale degli enti destinatari dell'accordo nazionale di cui al precedente art. 1, l'organizzazione e il funzionamento dell'osservatorio regionale per il pubblico impiego e l'attivazione dei processi di mobilità tra enti in ambito regionale nonché le altre materie specificamente e tassativamente indicate dalla presente Legge;

b) sub regionale: per le materie che sono delegate a tale livello dalla contrattazione decentrata regionale di cui alla precedente lett. a) nonché le altre materie specificamente e tassativamente indicate dalla presente Legge;

c) aziendale: per le questioni riguardanti l'ente Regione;

d) sub aziendale: per le questioni riguardanti l'ente Regione che richiedono una definizione a livello di singole strutture organizzative. Con provvedimento della Giunta Regionale ed in accordo con le organizzazioni sindacali sono individuate le materie specificamente rinviate a tale livello di contrattazione.

2. Agli accordi del presente articolo si dà esecuzione — ai sensi dell'art. 14 della L. 29 marzo 1983, n. 93 mediante i provvedimenti previsti dalle norme vigenti.

Art. 34.

Composizione delle delegazioni

1. La delegazione per i livelli di contrattazione regionale e sub regionale è costituita:

a) dal Presidente della Giunta Regionale o da un suo delegato;

b) da una rappresentanza:

b1) dell'ANCI per i Comuni e i loro consorzi;

b2) dell'UPI per le Province e i loro consorzi;

b3) dell'UNCEM per le comunità montane;

b4) dell'Unioncamere per le camere di commercio;

b5) degli altri enti destinatari dell'accordo nazionale di cui al precedente art. 1 per quanto di rispettiva competenza.

2. A livello di contrattazione aziendale la delegazione trattante in rappresentanza dell'amministrazione regionale è costituita:

a) dal presidente della Giunta Regionale o da un suo delegato e da una rappresentanza dei titolari dei servizi od uffici ai quali l'accordo si riferisce nominata dalla Giunta Regionale.

3. La delegazione trattante a livello subaziendale è costituita:

a) dal coordinatore del settore cui si riferisce l'accordo o da un suo delegato e da una rappresentanza dei titolari dei servizi od uffici ai quali l'accordo si riferisce, designata dal coordinatore di settore.

4. Le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che abbiano adottato codici di autoregolamentazione ai sensi della L. 29 marzo 1983, n. 93, comunicano all'amministrazione regionale le rappresentanze delle delegazioni per la contrattazione ai livelli individuati dal presente articolo.

5. All'allegato A) — competenza dei coordinatori di settore — della legge regionale 14 febbraio 1987, n. 10, per ciascuno dei coordinatori è aggiunta la seguente competenza: — trattare, con i rappresentanti sindacali di settore o di area, gli aspetti inerenti alle materie specificamente rinviate alla contrattazione sub aziendale dalla normativa vigente.

Art. 35.

Materie di contrattazione decentrata

1. Nell'ambito della disciplina definita dall'art. 14 della L. 29 marzo 1983, n. 93, dal decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13 e dall'accordo nazionale di cui al precedente art. 1, formano oggetto di contrattazione decentrata i criteri, le modalità generali ed i tempi di attuazione in ordine alle seguenti materie:

a) l'organizzazione del lavoro, anche conseguente alla ristrutturazione dei servizi e degli uffici ed alle innovazioni tecnologiche, nonché le proposte per la sua programmazione ai fini del miglioramento dei servizi;

b) l'aggiornamento, la qualificazione, la riconversione e riqualificazione del personale;

c) la rispondenza delle figure professionali di nuova istituzione alle qualifiche funzionali stabilite nell'accordo di comparto;

d) le «pari opportunità»;

e) i sistemi, i piani ed i programmi volti ad incrementare la produttività, loro verifica e le incentivazioni connesse;

f) la struttura degli orari di lavoro (turni, flessibilità, reperibilità, straordinari, permessi), nonché le modalità di accertamento del loro rispetto;

g) la mobilità all'esterno dell'amministrazione e la disciplina di quella interna;

h) la formulazione di programmi concernenti l'occupazione, anche in relazione alle politiche degli organici;

i) le condizioni ambientali e la qualità del lavoro (compresi i carichi di lavoro in funzione degli obiettivi e dei piani di lavoro);

l) l'agibilità dei patronati sindacali sul luogo del lavoro, i servizi di mensa, la costituzione e l'organizzazione dei CRAL;

m) i criteri per stabilire i casi in cui le esigenze di servizio richiedono di derogare al limite del monte ore straordinarie;

n) le altre materie appositamente demandate alla contrattazione decentrata della presente Legge.

Art. 36.

Procedure di composizione dei conflitti

1. Nel caso di conflitti in sede locale derivanti da diverse interpretazioni dell'accordo nazionale di cui al precedente art. 1, dovrà essere formulata richiesta scritta di confronto con lettera raccomandata r.r., da una delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative che abbiano adottato in sede nazionale un codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero.

2. La parte che ha ricevuto la richiesta di cui al precedente primo comma è obbligata a convocare la parte richiedente per un confronto, nei tre giorni successivi al ricevimento della richiesta medesima.

3. La richiesta deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa e deve essere indirizzata per conoscenza alla delegazione di cui al successivo quarto comma presso il dipartimento della funzione pubblica.

4. Trascorsi quindici giorni dall'insorgenza del conflitto, si potrà fare ricorso alla delegazione trattante l'accordo di comparto che, al fine di assicurare la corretta interpretazione della disciplina contrattuale, esprime tempestivamente il proprio parere.

5. La delegazione di cui al precedente quarto comma dovrà riunirsi altresì su formale richiesta di una delle parti che la compongono. Di norma l'apertura del conflitto non determina l'interruzione del procedimento amministrativo.

Art. 37.**Informazione**

1. Nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali, fatta salva l'esigenza di continuità dell'azione amministrativa, ed al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi, la Giunta Regionale garantisce una costante e preventiva informazione alle organizzazioni sindacali sugli atti e sui provvedimenti da assumere che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro, le innovazioni tecnologiche, la valutazione degli organici in relazione al funzionamento dei servizi. L'informazione concerne anche atti o provvedimenti relativi a materie non soggette a contrattazione dalla quale comunque derivino conseguenze riguardanti il personale e l'organizzazione del lavoro.

2. La Giunta Regionale informa in modo costante e tempestivo le organizzazioni sindacali confederali e di categoria sulle proposte relative agli obiettivi ed ai programmi di sviluppo, ai piani di intervento e di investimento, ai bilanci annuali e pluriennali.

3. L'informazione, a seconda dei diversi suoi oggetti, è rivolta alle organizzazioni sindacali territoriali — con particolare riferimento all'organizzazione dei servizi e a quelle di categoria stipulanti gli accordi collettivi di cui alla Legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93.

4. Le organizzazioni sindacali, di cui all'art. 14 della Legge 29 marzo 1983, n. 93 possono chiedere i dati riguardanti la consistenza organica del personale in servizio presso la Giunta Regionale e di quello occorrente in relazione ad eventuali piani occupazionali e a fenomeni fisiologici di turn-over conseguente alla rilevazione dei carichi di lavoro. La Giunta Regionale è tenuta a fornire i dati richiesti.

5. Ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 1986, n. 13, in occasione di interventi di progettazione di nuovi sistemi informativi a base informatica, o di modifica dei sistemi preesistenti, le organizzazioni sindacali sono informate sulle caratteristiche generali dei sistemi stessi, in modo da essere poste in condizione di valutare con congruo anticipo eventuali aspetti che possono determinare vincoli all'occupazione, alle funzioni ed ai ruoli dell'amministrazione, all'ambiente ed alla qualità del lavoro, e di formulare osservazioni e proposte.

6. In armonia con quanto disposto dai commi primo e secondo dell'art. 24 della L. 29 marzo 1983, n. 93, nei casi in cui il sistema installato consenta la possibile raccolta e l'utilizzo dei dati sulla quantità e qualità delle prestazioni lavorative dei singoli operatori, la Giunta Regionale garantisce, sentite le organizzazioni sindacali, un adeguato sistema di tutela e di garanzia della riservatezza della sfera personale del lavoratore.

7. All'impiegato regionale viene in ogni caso garantito il diritto di conoscere la qualità e l'uso dei propri dati personali e, con l'assistenza delle organizzazioni sindacali, il diritto di chiedere altresì che i medesimi siano integrati e rettificati.

8. Attraverso gli accordi decentrati previsti dal precedente art. 33 sono definite le modalità ed i tempi dell'informazione.

9. La mancata informazione secondo quanto previsto dal presente articolo costituisce violazione del diritto di informazione sindacale.

Art. 38.**Attività sociali, culturali e ricreative**

1. Le attività culturali, ricreative ed assistenziali, promosse nell'amministrazione regionale, sono gestite da organismi formati dai rappresentanti dei dipendenti in conformità a quanto previsto dall'art. 11 della L. 20 maggio 1970, n. 300 concernente «Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento».

2. L'erogazione dei fondi agli organismi di cui al precedente primo comma è condizionata per il primo anno alla presentazione del programma di attività e per gli anni successivi alla presentazione di apposita rendicontazione da parte dei medesimi, alla verifica sull'utilizzo dei fondi già assegnati e al programma di attività.

TITOLO VII**TRATTAMENTO ECONOMICO****Art. 39.****Trattamento economico**

1. Per il periodo 1º gennaio 1986-1º gennaio 1988 sono corrisposti agli impiegati regionali, quale aumento annuo lordo della retribuzione tabellare di cui all'art. 24 della legge regionale 29 novembre 1984, n. 60 i sottoindicati importi annui lordi:

Qualifica	dal 1º gennaio 1986	dal 1º gennaio 1987 (compreso quello del 1986)	dal 1º gennaio 1988 (compreso quello del 1986 e 1987)
1ª	150.000	325.000	500.000
2ª	240.000	520.000	800.000
3ª	294.000	637.000	980.000
4ª	324.000	702.000	1.080.000
5ª	396.000	858.000	1.320.000
6ª	492.000	1.066.000	1.640.000
7ª	582.000	1.261.000	1.940.000
8ª	858.000	1.859.000	2.860.000
1ª dirigenziale	810.000	1.755.000	2.700.000
1ª dirigenziale - dopo due anni di effettivo servizio	1.440.000	3.120.000	4.800.000
2ª dirigenziale	2.100.000	4.550.000	7.000.000

2. A decorrere dal 1º gennaio 1988, fatto salvo quanto previsto dal successivo terzo comma, il trattamento economico iniziale spettante al personale regionale è stabilito come segue:

1ª qualifica funzionale	L. 3.800.000
2ª qualifica funzionale	» 4.460.000
3ª qualifica funzionale	» 5.000.000
4ª qualifica funzionale	» 5.650.000
5ª qualifica funzionale	» 6.640.000
6ª qualifica funzionale	» 7.500.000
7ª qualifica funzionale	» 8.700.000
8ª qualifica funzionale	» 12.000.000
1ª qualifica funzionale dirigenziale	» 13.900.000
2ª qualifica funzionale dirigenziale	» 17.000.000

3. Il trattamento economico iniziale di cui al precedente secondo comma relativo al personale appartenente alla prima e alla seconda qualifica dirigenziale è integrato a tutti gli effetti di un importo annuo pari rispettivamente a L. 2.100.000 e L. 4.000.000. Gli importi di cui al precedente primo comma relativi al personale appartenente alla prima qualifica dirigenziale dopo due anni di effettivo servizio e alla seconda qualifica dirigenziale sono comprensivi delle richiamate integrazioni.

4. Al personale appartenente alla prima qualifica funzionale dirigenziale, l'integrazione di cui al precedente terzo comma compete due anni di effettivo servizio nella qualifica.

5. Agli impiegati competono altresì:

a) la tredicesima mensilità, da corrispondere nella seconda metà del mese di dicembre di ogni anno, in misura pari ad un dodicesimo dell'importo annuo dello stipendio in godimento al 1º dicembre ed in misura proporzionale al servizio effettivo prestato nell'anno;

b) l'indennità integrativa speciale e le quote di agguanta di famiglia nella misura e con i criteri stabiliti per gli impiegati civili dello Stato;

c) il trattamento economico individuale dell'anzianità di servizio in godimento al 1º gennaio 1987.

6. Le indennità previste dalle lettere d), e), g) ed h) dell'art. 25 della legge regionale 29 novembre 1984, n. 60, nelle misure di seguito indicate, concorrono dal 1° gennaio 1988 alla determinazione del trattamento economico di cui al precedente secondo comma:

2 ^a qualifica	» 60.000
3 ^a qualifica	» 120.000
4 ^a qualifica	» 120.000
5 ^a qualifica	» 120.000
6 ^a qualifica	» 360.000
7 ^a qualifica	» 360.000
8 ^a qualifica	» 500.000

Art. 40.

Indennità

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, competono all'impiegato regionale, oltre a quanto previsto dal precedente articolo, le seguenti indennità:

a) al personale appartenente alla quinta qualifica funzionale con figura professionale che comprenda funzioni di vigilanza ittica, — venatoria o silvo-pastorale, L. 480.000 annue lorde per dodici mensilità;

b) al personale appartenente all'ottava qualifica funzionale, cui è attribuito l'incarico di direzione di un'unità operativa organica, L. 1.000.000 annue lorde per dodici mensilità per il periodo di durata dell'incarico;

c) al personale appartenente all'ottava qualifica funzionale senza l'incarico di direzione di cui alla precedente lettera b) in possesso del diploma di laurea e della relativa prescritta abilitazione per l'esercizio della professione e iscrizione all'albo, L. 1.000.000 annue lorde per dodici mensilità;

d) al personale appartenente alla prima qualifica funzionale dirigenziale, cui è attribuita la responsabilità di una struttura, ossia l'incarico di dirigente di staff, di dirigente d'ufficio, di direttore di centro di formazione professionale regionale e delle scuole della Regione di cui agli artt. 30, 31, 32, 46, 47, 48, 49 e 50 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 95, L. 3.000.000 annue lorde per dodici mensilità. Le strutture di staff sono individuate con deliberazione della Giunta Regionale;

e) al personale appartenente alla seconda qualifica funzionale dirigenziale, L. 4.600.000 annue lorde per dodici mensilità;

f) al personale appartenente alla seconda qualifica funzionale dirigenziale L. 2.000.000 annue lorde non pensionabili correlate alla presenza in servizio. Il corrispondente importo mensile è ridotto di un venticesimo per ogni giornata di assenza dal servizio;

g) al personale regionale cui è attribuito l'incarico di coordinamento di cui alla legge regionale 14 febbraio 1987, n. 10, L. 3.500.000 annue lorde per dodici mensilità per il periodo di durata dell'incarico;

h) l'indennità di rischio di cui all'allegato b) dell'accordo nazionale di lavoro per il personale delle Regioni è elevata da L. 120.000 a L. 240.000 (dodici mensilità);

i) al personale che in relazione al servizio cui è assegnato può essere utilizzato in attività di protezione civile o in servizi sui fiumi e canali navigabili o in servizi di utilità generale per l'amministrazione regionale, L. 18.000 per 24 ore giornaliere di pronta reperibilità;

l) al personale adibito in via continuativa in servizi che comportino maneggio di valori di cassa, compete una attività giornaliera nella misura e con le modalità previste per i dipendenti civili dello Stato ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 e successive modificazioni.

2. Con provvedimento della Giunta Regionale e previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale sono definiti criteri e modalità per l'elaborazione dei piani di pronta reperibilità, per l'individuazione delle categorie di impiegati regionali interessati alle indennità di cui al precedente comma, lettera h) e i), per la determinazione della corrispondenza tra figure professionali e attività prestate comportanti rischio, nonché per le modalità di utilizzazione del personale.

Art. 41.

Scaglionamento delle indennità e dell'integrazione tabellare

1. Le differenze tra le indennità di rischio e di reperibilità dovute ai sensi del precedente art. 40 e quelle attribuite ai sensi della legge regionale 29 novembre 1984, n. 60, sono corrisposte per il 65% delle differenze medesime a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Legge; le differenze complessive sono attribuite a decorrere dal 1° gennaio 1988.

2. L'indennità di cui alla lettera f) del precedente art. 40 è stabilita nei sottoindicati importi e con le relative decorrenze:

L. 1.000.000 dal 1° luglio 1987;

L. 2.000.000 dal 31 dicembre 1987.

3. Le integrazioni al trattamento economico delle qualifiche dirigenziali di cui al terzo e quarto comma del precedente art. 39 sono corrisposte in ragione del 30% dal 1° gennaio 1986, del 65% dal 1° gennaio 1987 e del 100% dal 1° gennaio 1988.

Art. 42.

Maggiorazione per anzianità

1. Al personale di ruolo in servizio al 1° gennaio 1989, vengono attribuite a decorrere dalla medesima data e ad incremento del trattamento economico dell'anzianità di servizio, somme di importo pari a quelle previste dal primo comma dell'art. 27 della legge regionale 29 novembre 1984, n. 60, qualora entro il 30 giugno 1988 non sia già stato definito il successivo accordo nazionale.

2. Al personale inquadrato nei ruoli regionali in data posteriore al 31 dicembre 1986, le somme di cui al comma precedente sono attribuite in ragione del numero di mesi trascorsi tra la data di entrata in servizio e il 31 dicembre 1988 sulla base dei criteri previsti dall'art. 27 della legge regionale 29 novembre 1984, n. 60.

3. In occasione di inquadramento in altra qualifica funzionale le somme di cui al presente articolo sono attribuite in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza e in quella di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988. Le frazioni uguali o superiori a 15 giorni vengono considerate mese intero.

4. Le somme corrisposte al personale regionale in attuazione del secondo comma dell'art. 27 della legge regionale 29 novembre 1984, n. 60 incrementano il trattamento economico individuale dell'anzianità di servizio e si aggiungono al beneficio complessivo derivante dalla presente legge.

5. La maggiorazione per la nascita dei figli di cui al quinto comma dell'art. 27 della legge regionale 29 novembre 1984, n. 60, attribuita nel biennio 1° gennaio 1987-31 dicembre 1988 è riassorbita all'atto del conferimento delle somme di cui al primo comma del presente articolo. La maggiorazione prevista dal sesto comma del medesimo art. 27 è pari al 2,50% del trattamento economico iniziale previsto dalla presente legge per ogni biennio riconosciuto o, in termini proporzionali, per i mesi riconosciuti.

Art. 43.

Passaggio ad altra qualifica funzionale

1. Nel caso di inquadramento in altra qualifica funzionale successivamente al 31 dicembre 1986, all'impiegato regionale è attribuito oltre allo stipendio e alle connesse indennità proprie della qualifica funzionale nella quale viene nominato il trattamento economico individuale dell'anzianità di servizio in godimento alla data del passaggio.

Art. 44.

Compenso per lavoro ordinario, notturno, festivo e per turni

1. A decorrere dalla data di entrata in servizio della presente legge al personale regionale presente in servizio assegnato a strutture organizzative che, in relazione a specifiche determinazioni della Giunta

Regionale, erogano servizi per almeno 11 ore giornaliere articolate in turni, in caso di effettiva rotazione almeno settimanale del personale impegnato nel turno la tariffa oraria effettivamente prestata viene maggiorata come segue:

- a) 10% per la fascia oraria diurna;
- b) 20% per la fascia oraria notturna (dalle 22 alle 6 del giorno successivo) e i giorni festivi;
- c) 30% per la fascia festiva notturna.

2. La maggiorazione della tariffa oraria del lavoro ordinario, notturno e festivo, è fissata nella misura del 20% e quella per lavoro ordinario festivo-notturno è fissata nella misura del 30%.

3. La tariffa oraria è pari alla misura oraria del lavoro straordinario — senza le maggiorazioni — aumentata della quota corrispondente agli emolumenti a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta, con esclusione in ogni caso della quota di aggiunta di famiglia.

Art. 45.

Compenso per il lavoro straordinario

1. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata, a decorrere dal 12 luglio 1987, maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 175 i seguenti elementi retributivi:

- a) stipendio tabellare base iniziale di qualifica mensile in godimento;
- b) indennità integrativa speciale in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente;
- c) rateo di tredicesima mensilità delle anzidette voci retributive.

2. La maggiorazione di cui al comma precedente è pari:

- a) al 15% per il lavoro straordinario diurno;
- b) al 30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);
- c) al 50% per il lavoro straordinario prestato in orario notturno-festivo.

3. Dal 1° gennaio 1988 il divisore 175 indicato nel primo comma è ridotto a 156.

Art. 46.

Trattenute per scioperi brevi

1. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate all'effettiva durata dell'astensione dal lavoro e comunque in misura non inferiore ad un'ora. In tal caso la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria del lavoro straordinario — senza le maggiorazioni — aumentata della quota corrispondente agli emolumenti fissi e continuativi a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta, con esclusione in ogni caso della quota di aggiunta di famiglia.

Art. 47.

Trattamento per il personale cessato dal servizio

1. Al personale regionale che cessa dal servizio nel periodo di validità dell'accordo di cui al precedente art. 1 per raggiunti limiti di anzianità ovvero per decesso o per inabilità permanente assoluta, i nuovi stipendi hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza normale e privilegiato negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio e nelle misure in vigore alla data del 1° gennaio 1987 e 1° gennaio 1988 con decorrenza dalle date medesime.

Art. 48.

Conglobamento di una quota dell'indennità integrativa speciale

1. Con decorrenza 30 giugno 1988 è conglobata nello stipendio iniziale del livello in godimento alla stessa data una quota di indennità integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde.

2. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale in servizio è ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.

3. Nei confronti del personale, iscritto alle casse pensioni dell'istituto di previdenza, cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988 la misura dell'indennità integrativa speciale spettante, ai sensi dell'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 concernente «Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza» e successive modificazioni ed integrazioni, ai titolari di pensione diretta, è ridotta a cura della competente direzione provinciale del tesoro dell'importo lordo mensile di L. 72.067. Detto importo, nel caso in cui l'indennità integrativa speciale è sospesa o non spetta, è portato in detrazione dalla pensione dovuta all'interessato.

4. Ai titolari di pensioni di reversibilità aventi causa del personale, iscritto alle casse pensioni degli istituti di previdenza, collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988 o deceduto in attività di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.067 va operata in proporzione dell'aliquota di reversibilità della pensione spettante osservando le stesse modalità di cui al comma precedente. Se la pensione di reversibilità è attribuita a più compartecipi la predetta riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE PER IL PERSONALE DEGLI ENTI E DELLE AZIENDE DIPENDENTI O CONTROLLATE DALLA REGIONE

Art. 49.

Servizio mensa

1. Il servizio di mensa è gratuito per il personale degli istituti per il diritto allo studio universitario che sia tenuto a consumare i pasti in orari particolari e disagiati in relazione all'attività di erogazione dei servizi di mensa.

Art. 50.

Rapporto di lavoro stagionale

1. Nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia, i lavoratori stagionali debbono essere reclutati negli enti di cui al terzo comma del precedente art. 1 - qualora si presenti la necessità tramite prove selettive attitudinali inerenti alla relativa figura professionale o attraverso le graduatorie del collocamento ordinario.

2. I servizi prestati nelle stagioni precedenti costituiscono precedenza per riassunzione ai sensi dell'art. 8-bis del decreto-legge 25 marzo 1983, n. 79 concernente «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, recante misure per il contenimento del costo del lavoro per favorire l'occupazione».

3. Nel caso che si rendano vacanti i posti previsti nelle piante organiche o si creino nuovi posti di ruolo corrispondenti a quelli stagionali, la precedenza nella copertura degli stessi deve essere riservata al personale stagionale di pari figura professionale secondo i seguenti criteri:

a) in caso di assunzione o selezione già avvenuta attraverso concorso pubblico con prova selettiva attitudinale per la relativa figura professionale, l'inquadramento avviene attingendo dalle graduatorie di precedenti concorsi già espletati per la medesima figura, cominciando ad utilizzare, a tal fine, la graduatoria più remota non anteriore a tre anni;

b) nel caso di precedente assunzione per chiamata, l'inquadramento deve avvenire previo concorso per titoli e prove selettive attitudinali per la relativa figura, riservato a coloro che hanno prestato almeno nove mesi di servizio, anche non continuativo, nell'ultimo triennio, nella figura da ricoprire e purché siano in possesso di tutti i requisiti richiesti per tale figura e non abbiano superato all'atto della prima assunzione i limiti di età richiesti dalla legge.

4. Al personale di cui al presente articolo è corrisposto il trattamento economico iniziale del personale di ruolo di corrispondente figura professionale.

5. Allo stesso personale compete l'indennità integrativa speciale, il rateo della 13^a mensilità, l'aggiunta di famiglia se dovuta e, alla fine del rapporto, la liquidazione calcolata in dodicesimi.

TITOLO IX

NORME FINALI

Il personale dell'IPAB, in base alle disposizioni dell'art. 84 della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48 in godimento da parte di impiegati regionali a titolo di assegno personale all'entrata in vigore della presente legge sono conservati nell'entità esistente alla medesima data.

Assegno personale

1. I benefici derivanti dalle disposizioni dell'art. 84 della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48 in godimento da parte di impiegati regionali a titolo di assegno personale all'entrata in vigore della presente legge sono conservati nell'entità esistente alla medesima data.

2. È abrogato il quinto comma dell'art. 61 della legge regionale 26 ottobre 1981, n. 64 concernente «Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi veterinari e dei presidi multizonali di igiene e prevenzione». Al personale cui sia stato attribuito il trattamento previsto da detta norma, si applica lo stato giuridico e il trattamento economico determinato dalla presente legge con decorrenza dalla sua entrata in vigore.

3. Qualora il trattamento economico del personale di cui al precedente secondo comma in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge risulti superiore al trattamento spettante per effetto dell'attuazione del precedente comma, la differenza è mantenuta a titolo di assegno personale.

4. Il personale avente titolo al trasferimento nei ruoli del servizio sanitario nazionale a norma dell'art. 61 della legge regionale 26 ottobre 1981, n. 64 e rimasto nei ruoli della Giunta Regionale, può presentare richiesta di trasferimento al Presidente della Giunta entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. In tal caso si provvederà all'iscrizione nei ruoli nominativi delle USSL a norma del primo comma dell'art. 1 della legge regionale 6 febbraio 1984, n. 8 concernente «Disposizioni in materia di personale del servizio sanitario regionale: norme di attuazione dell'art. 61 della legge regionale 26 ottobre 1981, n. 64, modificata dalla legge regionale 26 ottobre 1981, n. 65» e secondo la collocazione e l'equiparazione delle qualifiche e dei livelli funzionali stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 concernente «Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali».

Art. 52.

Norma transitoria per i responsabili dei nuclei operativi

1. Qualora l'unità operativa organica istituita dalla Giunta Regionale in attuazione dell'art. 17 della legge Regionale 14 febbraio 1987, n. 10, espletasse le attività già conferite al nucleo operativo istituito ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 1º agosto 1979, n. 42 concernente «Ordinamento dei servizi e degli uffici della Giunta Regionale», al responsabile dell'unità operativa organica compete l'indennità di cui alla lettera d), primo comma dell'art. 25 della legge regionale 29 novembre 1984, n. 60, anche per la responsabilità del nucleo operativo per il periodo di durata dell'incarico formalmente attribuito e a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 14 febbraio 1987, n. 10.

Art. 53.

Disposizioni transitorie per i dirigenti

1. Per i mesi di vigenza della presente legge relativi all'anno della sua entrata in vigore, la media annua di 10 ore settimanali di cui al settimo comma del precedente art. 11 si rapporta al numero dei mesi stessi.

2. Sino al conferimento degli incarichi di coordinatore la valutazione delle prestazioni dei dirigenti appartenenti alla seconda qualifica funzionale dirigenziale è effettuata dal componente della Giunta preposto al settore di riferimento.

Art. 54.

Inquadramento in ruolo

1. Il personale dell'estinta IPAB «Istituto per l'educazione e l'istruzione dei sordomuti, poveri» di Com. trasferito alla Regione Lombardia dal 5 settembre 1986 in attuazione della legge regionale 28 dicembre 1981, n. 72 concernente «Abrogazione e modifiche alla legge regionale 7 marzo 1981, n. 13, nonché modalità per l'estinzione ed il trasferimento di II.P.P.A.B. ai sensi della legge 17 luglio 1980, n. 6972», è inquadrato nel ruolo della Giunta Regionale — a decorrere dalla medesima data del trasferimento — nella qualifica corrispondente a quella rivestita alla data del 4 settembre 1986 presso l'ente di provenienza secondo la sottoindicata equiparazione:

IPAB

Regione

3ª qualifica
4ª qualifica

3ª qualifica
4ª qualifica

2. L'inquadramento è disposto con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previo conforme deliberazione della stessa.

Art. 55.

Modifica dell'organico della Giunta Regionale

1. Il contingente organico della terza qualifica funzionale nonché il contingente globale previsto dell'art. 4, primo comma, lettera a) della legge regionale 14 febbraio 1987, n. 10 è incrementato di numero 50 unità.

Art. 56.

Delega di firma

L'assessore agli affari generali della Giunta Regionale, se delegato, firma gli atti di competenza del Presidente della Giunta Regionale previsti dalla presente legge.

Art. 57.

Personale del Consiglio Regionale

1. Per il personale del Consiglio Regionale, le funzioni attribuite al presidente della Giunta sono esercitate dal Presidente del Consiglio, quelle demandate alla Giunta e ai suoi componenti sono esercitate dall'ufficio di presidenza del Consiglio; quelle demandate al servizio personale della Giunta sono attribuite al servizio organizzazione e personale del Consiglio, quelle riservate ai dirigenti di cui alla legge regionale 1º agosto 1979, n. 42 sono attribuite ai dirigenti di cui alla legge regionale 14 gennaio 1980, n. 5 concernente «Ordinamento dei servizi e degli uffici del Consiglio Regionale».

Art. 58.

Abrogazione di norme

1. È abrogato il quarto comma dell'art. 9 della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48.

2. Sono abrogati i seguenti articoli della legge regionale 6 ottobre 1979, n. 54: - art. 3 - art. 10, secondo comma - art. 12, terzo comma - art. 19 - art. 29 - art. 30, primo e secondo comma - art. 33 - art. 35.

3. Sono abrogati i seguenti articoli della legge regionale 7 luglio 1981, n. 38: - art. 2 - art. 6, secondo comma - art. 10 - art. 11.

4. Sono abrogati i seguenti articoli della legge regionale 29 novembre 1984, n. 60: - art. 4 - art. 10 - art. 11, primo - secondo e quarto comma - art. 12 - art. 16 - art. 17 - art. 21, dal settimo al diciottesimo comma - art. 29 - art. 30.

5. È abrogato il quinto comma dell'art. 61 della legge regionale 26 ottobre 1981, n. 64 così come modificato dalla legge regionale 26 ottobre 1981, n. 65.

6. È abrogato l'art. 9 della legge regionale 14 febbraio 1987, n. 10.

7. Nei casi in cui le disposizioni della presente legge abbiano efficacia da data successiva da quella di entrata in vigore della presente legge, le abrogazioni disposte dal presente articolo hanno effetto dalla medesima data.

Art. 59.

Norma finanziaria

1. All'entrata in carica del bilancio regionale, in attuazione della presente legge, salvo quanto disposto dai successivi commi secondo, terzo, quarto, sesto, ottavo, nono, decimo, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo, si provvede mediante utilizzo delle somme stanziare negli stati di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1988 e successivi sui capitoli relativi al trattamento economico previdenziale e assistenziale del personale regionale.

2. Per l'attuazione di quanto disposto dal precedente art. 3 si provvederà mediante impiego di risorse assegnate dallo Stato a tal fine e di eventuali ulteriori risorse stabilite con Leggi Regionali.

3. Per l'attuazione di quanto disposto dal precedente art. 8 si provvederà mediante autorizzazioni di spesa stabilite dai successivi provvedimenti legislativi.

4. A decorrere dall'esercizio finanziario 1988 è autorizzata la spesa per l'attuazione di quanto disposto dal precedente art. 30 primo comma.

5. Alla determinazione della spesa per l'attuazione di quanto disposto dal precedente quarto comma si provvederà ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 31/81.

6. A decorrere dall'esercizio finanziario 1988 è autorizzata la spesa per l'attuazione di quanto disposto dal precedente art. 38.

7. Alla determinazione della spesa per le finalità di cui al precedente sesto comma si provvederà a decorrere dall'esercizio finanziario 1989 con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari ai sensi dell'art. 22 - primo comma - della legge regionale 34/78.

8. Per l'attuazione di quanto disposto dal precedente art. 5 primo comma, lett. a) si provvederà mediante impiego delle somme stanziare al capitolo 1.1.2.1.1.313 «Spese per l'espletamento di concorsi per l'assunzione di personale» iscritto negli stati di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1988 e successivi.

9. Per l'attuazione di quanto disposto dai precedenti artt. 5 primo comma, lett. c) - e 20 si provvede mediante impiego delle somme stanziare al capitolo 1.1.2.1.1.1639 «Spese per la partecipazione e la frequenza dei candidati estranei all'amministrazione regionale ai corsi selettivi previsti dall'art. 2 della legge regionale 7 luglio 1981, n. 38, iscritto negli stati di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1988 e successivi.

10. Per l'attuazione di quanto disposto dai precedenti artt. 5 settimo, undicesimo e dodicesimo comma -, 7 quarto comma -, 21 settimo comma - e 26 - secondo comma - si provvede mediante impiego delle somme stanziare al capitolo 1.1.2.3.1.322 «Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese» iscritto negli stati di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1988 e successivi.

11. Per l'attuazione di quanto disposto dal precedente art. 24 secondo e terzo comma - si provvede mediante impiego delle somme stanziare al capitolo 1.1.2.2.1.548 «Spese per corsi di preparazione, formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale partecipazione alle spese per i corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie - spese di funzionamento del programma di formazione» iscritto negli stati di previsione delle spese del bilancio finanziario 1988 e successivi.

12. Per l'attuazione di quanto disposto dal precedente art. 26 primo comma - si provvede mediante impiego delle somme stanziare al capitolo 1.1.2.3.1.549 «Spese diverse, onorari e rimborsi per attività di ricerca e per studi, indagini, consulenze e collaborazioni per la soluzione di particolari problemi di interesse regionale» iscritto negli stati di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1988 e successivi.

13. Per l'attuazione di quanto disposto dal precedente art. 31 secondo comma - si provvede mediante l'impiego delle somme stanziare al capitolo 1.1.2.1.3.308 «Spese per accertamenti sanitari per il personale regionale» iscritto negli stati di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1988 e successivi.

14. In relazione a quanto disposto dai precedenti quarto e sesto comma, allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1988, parte I, ambito 1, settore 2, finalità 1, attività 1, sono istituiti per memoria:

1. il capitolo 1.1.2.1.1.2463 «Spese per ricerche conoscitive sulla sicurezza, l'igiene e la salubrità del lavoro e degli ambienti di lavoro utilizzati dall'amministrazione regionale, e sui rischi per la salute degli operatori nonché spese per i conseguenti necessari provvedimenti operativi»;

2. il capitolo 1.1.2.1.1.2464 «spese per le attività culturali, ricreative e assistenziali a favore dei dipendenti regionali».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge della Regione Lombardia.

Milano, addì 16 dicembre 1988

TABACCI

89R0494

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1988, n. 60.

Modifica alla legge regionale 22 marzo 1980, n. 33: «Approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco lombardo della Valle del Ticino».

(Pubblicata nel 1° Suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 51 del 21 dicembre 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La legge regionale 22 marzo 1980, n. 33 «Approvazione del piano territoriale di coordinamento del Parco lombardo della valle del Ticino», è modificata secondo quanto previsto dal successivo secondo comma.

2. Le rappresentazioni grafiche in scala 1:25.000 (fogli n. I e III) di cui al comma secondo, primo alinea dell'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1980, n. 33, sono sostituite dalle rappresentazioni grafiche (fogli I e III) allegate alla presente legge della quale fanno parte integrante.

3. La sostituzione delle rappresentazioni grafiche di cui al comma precedente non comporta alcuna modifica alle norme tecniche di attuazione del Piano territoriale di coordinamento del Parco lombardo della valle del Ticino approvato con legge regionale 22 marzo 1980, n. 33.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 20 dicembre 1988

TABACCI

(Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 28 luglio 1988 e vista dal Commissario del Governo con nota del 12 dicembre 1988 prot. n. 22502/2497).

(Omissis).

89R0495

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1989, n. 1.

Esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Lombardia per l'anno finanziario 1989.

(Pubblicata nel 1° Suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 2 dell'11 gennaio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Sino all'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989, e comunque non oltre il 28 febbraio 1989, è autorizzato, a norma dell'art. 46 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, così come modificato dall'art. 21 della legge regionale 25 novembre 1986, n. 55, l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1989 sulla base degli stati di previsione dell'entrata e delle spese del progetto di legge del bilancio per l'esercizio finanziario 1989 presentato dalla giunta al consiglio Regionale.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 9 gennaio 1989

TABACCI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 22 dicembre 1988 e vista dal Commissario del Governo con nota del 7 gennaio 1989 prot. n. 22702/120).

89R0496

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1989, n. 2.

Disciplina della ricerca e raccolta di minerali da collezione.

(Pubblicata nel 2° Suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 2 dell'11 gennaio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA CORTE COSTITUZIONALE

HA DICHIARATO CON SENTENZA N. 1108 DEL 12 DICEMBRE 1988, NON FONDATA LA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE SOLLEVATA A SUO TEMPO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La presente legge disciplina la ricerca e la raccolta di minerali da collezione, in considerazione del valore scientifico e didattico del collezionismo, al fine di tutelare il patrimonio mineralogico e naturalistico.

Art. 2.

1. La ricerca e la raccolta di campioni di minerali deve essere effettuata, nel rispetto delle limitazioni di cui ai successivi articoli, con tecniche e modalità che garantiscano il rispetto dell'equilibrio idrogeologico complessivo e puntuale dello strato umifero, della stabilità del terreno nonché dell'integrità della eventuale parte restante del giacimento di minerale, e che non comportino interferenze negative con la flora e con la fauna stanziale o migratoria.

Art. 3.

1. Per la raccolta dei campioni di minerale possono essere impiegate esclusivamente attrezzature di tipo manuale, consistenti in martelli o in mazze del peso massimo di chilogrammi 3, scalpelli di lunghezza non superiore a quaranta centimetri, piccozze e badili di lunghezza non superiore a metri 1,50.

2. È vietato l'uso di materiali esplosivi nonché l'uso di qualsiasi mezzo meccanico, quali macchine perforatrici e leve idrauliche, salvo le eccezioni previste al successivo articolo 7.

Art. 4.

1. La ricerca e la raccolta dei minerali non possono essere oggetto di rapporti concessionali o convenzionali con diritto di esclusiva.

2. Resta salva ed impregiudicata la necessità del consenso del proprietario o titolare di altro diritto reale o del conduttore del fondo per la ricerca e l'asportazione dei minerali.

Art. 5.

1. I quantitativi massimi asportabili individualmente nel corso di una giornata sono i seguenti:

non più di due esemplari *pro-capite* di campioni di minerali;
non più di dieci esemplari *pro-capite* di campioni di minerali in complesso;

per gruppi di più di cinque persone valgono i seguenti quantitativi massimi:

non più di dieci esemplari complessivamente di campioni di minerali;

non più di cinquanta esemplari di campioni di minerali in complesso.

2. Disposizioni più restrittive sui quantitativi asportabili, per clepei di minerali specificatamente indicati in relazione a loro caratteristiche di particolare pregio scientifico o rarità, possono essere emanate con decreto del Presidente della Giunta regionale, o dell'assessore competente se delegato, anche su proposta dei Comuni, delle comunità montane o degli amministratori dei parchi e delle riserve regionali, relativamente al territorio di propria competenza.

3. È comunque vietata la raccolta di campioni di calcite e aragonite in grotte o cavità naturali.

Art. 6.

1. I dipartimenti o gli istituti universitari di specifica competenza nonché i musei naturalistici di enti locali, anche su segnalazione di enti o associazioni mineralogiche, geologiche o paleontologiche, possono segnalare alla Giunta Regionale zone dove esistono giacimenti di rilevanza scientifica, per le quali propongono ulteriori prescrizioni o divieti, dandone precisa indicazione, riguardo la ricerca e la raccolta di minerali.

2. La delimitazione di tali zone nonché le relative disposizioni di salvaguardia e le normative di utilizzazione ai fini della presente legge, sono deliberate dalla Giunta regionale d'intesa con la commissione consiliare competente.

Art. 7.

1. Per la estrazione di minerali di particolare rilevanza scientifica o per documenti di ricerca, i dipartimenti e gli istituti universitari di specifica competenza ed i musei naturalistici di enti locali, possono procedere a raccolta di campioni di minerali utilizzando attrezzature diverse da quelle di cui al precedente articolo 3, con l'esclusione comunque dell'impiego di esplosivi, e per quantitativi maggiori di quelli previsti dal precedente articolo 5, purché le persone incaricate siano appositamente autorizzate dal Presidente della Giunta regionale o dall'assessore competente se delegato, con atto da esibirsi a richiesta degli agenti di vigilanza.

2. Tale atto deve indicare nominativamente la persona abilitata, la durata, le modalità, le quantità massime di raccolta e la zona di pertinenza nonché l'istituto o il museo, cui i campioni estratti sono interamente destinati per la conservazione.

Art. 8.

1. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge è esercitata dal Comune interessato, coadiuvato dal personale del corpo forestale, dagli agenti di polizia rurale e dalle guardie giurate del servizio volontario di vigilanza ecologica di cui alla legge regionale 29 dicembre 1980, n. 105.

2. Nelle zone comprese in una comunità montana, nonché in quelle comprese in un parco o riserva di interesse regionale provvedono rispettivamente la comunità montana e l'ente gestore del parco o della riserva.

Art. 9.

1. Le violazioni delle norme di cui alla presente legge comportano l'irrogazione, secondo la normativa regionale vigente, di sanzioni amministrative pecuniarie nelle misure seguenti:

a) per l'uso di materiale esplosivo: da lire 2.500.000 a lire 5.000.000;

b) per l'uso degli altri materiali di cui al secondo comma del precedente articolo 3 e per la violazione dell'articolo 5, terzo comma: da lire 500.000 a lire 2.000.000;

c) per la violazione delle disposizioni di cui al precedente articolo 2: da lire 50.000 a lire 500.000;

d) per la violazione delle disposizioni di cui al primo comma del precedente articolo 5: da lire 100.000 a lire 500.000.

2. Nei casi previsti dai precedenti punti a), b) e c) il sindaco ed il presidente della comunità montana o il presidente dell'ente gestore, nei casi previsti al secondo comma del precedente articolo 8, ordinando la confisca del materiale estratto e degli strumenti di escavazione. Il materiale confiscato sarà destinato ad un museo di un ente pubblico o comunque verrà utilizzato per il pubblico interesse.

Art. 10.

1. La raccolta dei fossili è regolata dalla legge 1° giugno 1939, n. 1059 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione della presente legge tutti gli ambiti territoriali normati da disposizioni più restrittive.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 10 gennaio 1989

TABACCI

Approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 16 dicembre 1982 e riapprovata nello stesso testo nella seduta del 19 maggio 1983).

89R0497

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1989, n. 3.

Modifica alla legge regionale 27 ottobre 1972, n. 34, concernente: «Provvidenze e contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari» ed alla legge regionale 23 giugno 1977, n. 31 relativa all'assegnazione del personale ai gruppi consiliari.

(Pubblicata nel 2° Suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 2 dell'11 gennaio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA CORTE COSTITUZIONALE

HA DICHIARATO CON SENTENZA N. 1130 DEL 14 DICEMBRE 1988, NON FONDATA LA QUESTIONE DI LEGITIMITÀ COSTITUZIONALE SOLLEVATA A SUO TEMPO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica alla lettera b) — secondo comma — dell'art. 1 della legge regionale 23 giugno 1977 n. 31

1. La lettera b) del secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 23 giugno 1977, n. 31, sostituita dalla lettera b) dell'art. 1 della legge regionale 3 febbraio 1983, n. 9, è così ulteriormente sostituita:

«b) tra estranei all'amministrazione regionale, nella misura di due unità per gruppi sino a 9 consiglieri; 3 unità per gruppi da 10 a 16 consiglieri; 4 unità per gruppi da 17 a 25 consiglieri; 5 unità per gruppi oltre i 25 consiglieri».

TABELLA I

Gruppi	N. tot.	Qualifiche del personale					
		ID	8	7	6	5	4
di 1 Cons.	2	1			1		
da 2 a 5	3	1	1			1	
da 6 a 9	4	1	1	1		1	
da 10 a 16	7	1	2	1	1	1	1
da 17 a 25	10	2	3	1	1	2	1
oltre 25	13	2	3	2	2	2	2

Art. 2.

*Modifica alla tabella allegata
alla legge regionale 23 giugno 1977, n. 31*

1. La tabella allegata alla legge regionale 23 giugno 1977, n. 31, già sostituita dalla tabella allegata alla legge regionale 3 febbraio 1983, n. 9, è ulteriormente sostituita dalla tabella 1 allegata alla presente legge.

Art. 3.

*Modifica alla tabella allegata
alla legge regionale 27 ottobre 1972, n. 34*

1. La tabella allegata alla legge regionale 27 ottobre 1972, n. 34, già sostituita dalle tabelle allegata alla legge regionale 16 giugno 1979, n. 32, ed alla legge regionale 18 maggio 1983, n. 41, è ulteriormente sostituita dalla tabella 2 allegata alla presente legge.

TABELLA 2

1. Quota costante mensile L. 2.400.000.
2. Contributi mensili ragguagliati all'entità numerica dei Gruppi:
 - L. 600.000 per ogni consigliere fino a 5;
 - L. 500.000 per ogni consigliere fino a 10;
 - L. 400.000 per altro consigliere oltre i 10.
3. contributi mensili a titolo di aggiornamento e documentazione:
 - L. 400.000 per Gruppi di un consigliere;
 - L. 900.000 per Gruppi da 2 a 10 consiglieri;
 - L. 1.420.000 per Gruppi da 11 a 20 consiglieri;
 - L. 2.500.000 per Gruppi da 21 a 30 consiglieri;
 - L. 2.500.000 per Gruppi oltre i 30 consiglieri.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 si provvede mediante impiego delle somme annualmente stanziare nello stato di previsione delle spese dei singoli bilanci regionali di competenza al capitolo 1.1.1.1.4.294 «Spese per il personale addetto al Consiglio Regionale».

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente art. 3 si provvede mediante impiego delle somme annualmente stanziare nello stato di previsione delle spese dei singoli bilanci regionali di competenza al capitolo 1.1.1.1.2.292 «Contributo per il finanziamento dei gruppi consiliari».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 10 gennaio 1989

TABACCI

(Approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 29 gennaio 1987 e riapprovata nello stesso testo nella seduta del 5 marzo 1987).

89R0498

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1989, n. 4.

Limite di reddito ai fini della determinazione dei canoni di cui all'art. 28, secondo comma, della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91 «Disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica» e successive modificazioni ed integrazioni.

(Pubblicata nel 1° Suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 4 del 25 gennaio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai soli fini previsti dall'art. 28, secondo comma, della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91 e successive modificazioni ed integrazioni, il vigente limite di reddito stabilito dalla delibera CIPE 5 marzo 1986 è elevato a L. 12.700.000, in considerazione che nei due anni trascorsi dalla data della delibera CIPE, l'indice dei prezzi al consumo degli operai ed impiegati accertato dall'Istat è stato del 12%, tale limite di reddito viene applicato a partire dall'anno 1989, con riferimento ai redditi percepiti nel 1987.

Art. 2.

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 della Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 21 gennaio 1989

TABACCI

(Approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 6 dicembre 1988 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 13 gennaio 1989 prot. n. 21802/157).

89R0499

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1989, n. 5.

~~in~~ **Limite di reddito ai fini della partecipazione al bando di concorso per conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 2, primo comma, lettera f) della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91: «Disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica».**

(Pubblicata nel 1° Suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 4 del 25 gennaio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai soli fini previsti per la partecipazione al bando di concorso per conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica il limite di reddito di cui all'art. 2, primo comma, lettera f), della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91 e successive modificazioni ed integrazioni è elevato a L. 13.750.000; tale limite di reddito viene applicato ai bandi indetti a partire dall'anno 1989, con riferimento ai redditi percepiti nel 1987.

Art. 2.

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 21 gennaio 1989

TABACCI

(Approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 6 dicembre 1988 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 13 gennaio 1989 prot. n. 21802/158).

89R0500

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1989, n. 6.

Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione.

(Pubblicata nel 1° Suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 8 del 22 febbraio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge detta norme e dispone interventi graduali diretti ad assicurare la massima autonomia per lo svolgimento di ogni attività effettuata nell'ambiente costruito da parte di tutti i cittadini, indipendentemente dall'età, dal sesso, dalle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e senso-percettive, nonché dalle variazioni temporanee o permanenti delle stesse.

Art. 2.

Obiettivi

1. Obiettivo della presente legge è l'adeguamento dell'ambiente costruito al fine di garantire l'assenza di limiti all'esercizio dell'attività autonoma dei cittadini, in funzione delle esigenze individuali e delle loro variazioni permanenti o temporanee.

Art. 3.

Definizione di barriera architettonica e localizzativa

1. Ai fini della presente legge per barriera architettonica si intende qualsiasi ostacolo che limita o nega l'uso a tutti i cittadini di spazi, edifici e strutture e, in particolare, impedisce la mobilità dei soggetti con difficoltà motoria, sensoriale e/o psichica, di natura permanente o temporanea, dipendente da qualsiasi causa.

2. Ai fini della presente legge per barriera localizzativa s'intende ogni ostacolo o impedimento della percezione connessi alla posizione, alla forma o al colore di strutture architettoniche e dei mezzi di trasporto, tali da ostacolare o limitare la vita di relazione delle persone affette da difficoltà motoria, sensoriale e/o psichica, di natura permanente o temporanea dipendente da qualsiasi causa.

Art. 4.

*Progettazione e modalità di attuazione delle opere edilizie.
Caratteristiche dei mezzi di pubblico trasporto*

1. La realizzazione e le modalità delle strutture e delle costruzioni, nonché gli interventi in materia di trasporto pubblico di persone di cui ai successivi articoli, devono perseguire la compatibilità dell'ambiente costruito con la variabilità delle esigenze dei cittadini; a tale fine devono essere adottati criteri progettuali e di controllo rispondenti alle diverse esigenze degli utenti e adattabili ai possibili mutamenti delle esigenze stesse.

2. In relazione a quanto previsto dal comma precedente, la progettazione e le modalità di esecuzione delle opere edilizie, nonché le caratteristiche dei mezzi di trasporto pubblico di persone, debbono essere preordinate specificatamente alla realizzazione della compatibilità dell'ambiente costruito e consentire l'installazione di manufatti, apparecchiature e dispositivi tecnologici idonei ad assicurare detta compatibilità rispetto alle diverse esigenze degli utenti.

Art. 5.

Campo di applicazione

1. Le norme della presente legge si applicano a tutti gli edifici, gli ambienti e le strutture, anche di carattere temporaneo, di proprietà pubblica e privata, che prevedano il passaggio o la permanenza di persone.

2. In particolare, la disciplina normativa riguarda:

- a) gli edifici e i locali pubblici e di uso pubblico, ivi compresi gli esercizi di ospitalità;
- b) gli edifici di uso residenziale abitativo;
- c) gli edifici e i locali destinati ad attività produttive di carattere industriale, agricolo, artigianale, nonché ad attività commerciali e del settore terziario;
- d) le aree ed i percorsi pedonali urbani, nonché i parcheggi;
- e) i mezzi di trasporto pubblico di persone, su gomma, ferro, fune, nonché i mezzi di navigazione inerenti ai trasporti di competenza regionale;
- f) le strutture e gli impianti fissi connessi all'esercizio dei trasporti pubblici di persone di competenza regionale;
- g) le strutture e gli impianti di servizio di uso pubblico, esterni o interni alle costruzioni;
- h) i segnali ottici, acustici e tattili da utilizzare negli ambienti di cui alle lettere precedenti.

Art. 6.

Prescrizioni tecniche di attuazione

1. Al fine di specificare ed integrare le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, l'allegato, che fa parte integrante della presente legge, prevede le prescrizioni tecniche di attuazione da osservarsi nella progettazione, nell'esecuzione e nel controllo degli ambienti, degli edifici e delle strutture comprese nel campo di applicazione di cui al precedente art. 5.

Art. 7.

Organismo tecnico-scientifico

1. Per rispondere alle esigenze di adattabilità dell'ambiente, gli aggiornamenti, le modifiche o le integrazioni dell'allegato sono deliberate dalla Regione avvalendosi anche delle proposte di un organismo tecnico-scientifico permanente, nominato entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del presidente della Giunta regionale e composto da:

- a) 1 funzionario del settore lavori pubblici ed edilizia residenziale;
- b) 1 funzionario del settore assistenza e sicurezza sociale;
- c) 1 funzionario del coordinamento per il territorio;
- d) 1 funzionario del settore trasporti e mobilità;
- e) 1 funzionario settore sanità e igiene;
- f) 3 esperti in materia di abolizione delle barriere architettoniche.

2. L'organismo tecnico-scientifico di cui al comma precedente ha sede presso il settore lavori pubblici ed edilizia residenziale della Giunta regionale.

3. Le funzioni di coordinamento dell'organismo sono svolte dal funzionario di cui al quarto comma del precedente primo comma.

4. L'organismo tecnico-scientifico osserva e valuta i risultati derivanti dall'applicazione della presente legge, formula proposte e svolge funzioni consultive in ordine agli interventi amministrativi e legislativi della Regione nella materia disciplinata dalla legge stessa, ai fini dell'attività di orientamento e d'indirizzo della Regione nei confronti dei Comuni e degli altri enti locali per gli adempimenti di rispettiva competenza.

5. Per l'esercizio delle proprie funzioni l'organismo si avvale della collaborazione del servizio tecnico lavori pubblici, nonché, ove necessario, di altri servizi della Giunta regionale interessati all'applicazione della presente legge.

Art. 8.

Censimento degli immobili ed edifici pubblici

1. La Regione promuove il censimento degli immobili ed edifici pubblici interessati da interventi per l'abolizione delle barriere architettoniche e localizzative.

2. Il censimento di cui al comma precedente è delegato ai Comuni, sulla base delle modalità di rilevazione approvate dalla Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge; il censimento, oltre alle proprietà del Comune, riguarda gli immobili di proprietà della Regione, delle Province e di altri enti locali.

3. Ai fini del censimento degli immobili di proprietà dello Stato e delle Amministrazioni autonome, la Giunta regionale promuove le necessarie intese con gli enti proprietari degli immobili stessi.

4. I dati del censimento sono utilizzabili ai fini della programmazione degli interventi regionali e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, nonché per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 32, ventunesimo e ventiduesimo comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Art. 9.

*Atti di programmazione regionale
e interventi legislativi*

1. Nella formulazione dei piani, programmi e progetti generali e settoriali, anche di carattere informativo e di aggiornamento, la Regione tiene in conto — con particolare riferimento ai contenuti programmatici e agli aspetti finanziari — dell'obiettivo di eliminare le barriere architettoniche e localizzative in ambito regionale e nei servizi di trasporto pubblico di persone di sua competenza.

2. La Regione dispone, nelle materie di propria competenza, la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati per l'adeguamento in conformità alle disposizioni della presente legge degli spazi, degli edifici, delle strutture esterne e di servizio, dei luoghi di lavoro, nonché dei mezzi di trasporto pubblico di persone e delle relative strutture fisse.

3. La programmazione, i tempi e le procedure di concessione dei contributi e di attuazione degli interventi, nonché l'entità delle risorse finanziarie regionali, sono disposti con successivi provvedimenti legislativi, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

Atti di programmazione comunale e provinciale

1. Le leggi di cui al terzo comma del precedente art. 9 dovranno prevedere che i Comuni singoli o associati e le Province predispongano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi stesse, piani biennali di intervento, tenuto conto dei piani predisposti ai sensi dell'art. 32, ventunesimo comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche e localizzative per le strutture e costruzioni di rispettiva competenza, con l'indicazione degli interventi prioritari.

Art. 11.

Revoca di contributi

~~I contributi regionali concessi per la realizzazione, la ristrutturazione e il recupero di costruzioni, opere o strutture di cui al precedente art. 5, sono revocati dalla Regione o dagli enti locali delegati qualora la realizzazione degli interventi sia difforme dalle disposizioni della presente legge o dell'allegato, ovvero dal progetto approvato.~~

2. I contributi revocati ai sensi del precedente primo comma sono acquisiti al bilancio regionale.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA
E PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 12.

Disposizioni generali

1. Il presente titolo detta norme in materia urbanistica da osservarsi per il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni di edificazione relative alle nuove costruzioni ed agli interventi sugli edifici esistenti come definiti dall'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

2. I Comuni adeguano alle disposizioni della presente legge i loro strumenti urbanistici, generali ed attuativi, nonché i regolamenti edilizi e di igiene, introducendo eventuali ulteriori prescrizioni volte a perseguire le finalità definite dagli artt. 1 e 2 della presente legge.

2. Le disposizioni di cui agli artt. 13, 14, 19, 20 e 23, a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, prevarranno, comunque, sulle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali che si pongono con esse in contrasto.

Art. 13.

Autorizzazioni e concessioni a edificare

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 12 e dai successivi artt. 14 e 20 la prescrizioni dell'allegato si applicano ai fini del rilascio delle concessioni di edificazione per le costruzioni nuove, nonché, per le costruzioni esistenti relativamente ad interventi di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica come definiti dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

2. Le prescrizioni di cui ai nn. 2, 5, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, e 7, dell'allegato si applicano per il rilascio delle autorizzazioni relative ad interventi di manutenzione straordinaria che riguardino specificatamente le parti della costruzione, gli elementi e le attrezzature oggetto delle prescrizioni stesse, salvo quanto previsto dal successivo art. 20.

3. Ai fini dell'attuazione della presente legge, i Comuni favoriscono la partecipazione di esperti in materia di abolizione delle barriere architettoniche nella commissione edilizia scelti, di norma, nell'ambito di una terna di nominativi designati dalle associazioni dei disabili.

Art. 14.

Alloggi di edilizia residenziale abitativa

1. Ai fini del rilascio delle concessioni di edificazione per nuovi edifici ad uso residenziale abitativo e per ristrutturazione urbanistica di edifici esistenti, deve essere garantita la visibilità e l'adattabilità degli alloggi come definite dai successivi commi.

2. Per visitabilità di un alloggio si intende la sua condizione di permettere a persone di ridotta capacità motoria, di accedere alla zona giorno ed ad un servizio igienico dell'alloggio stesso, garantendo le prestazioni minime indicate al n. 6.1.1. dell'allegato.

3. Per adattabilità di un alloggio si intende la sua condizione di poter essere modificato la costi limitati, allo scopo di permettere ad un disabile circolante con carrozzina di viverci ed esercitarvi tutte le attività e funzioni della vita quotidiana; a tal fine l'esecuzione dei lavori di modifica non deve modificare né la struttura, né la rete degli impianti comuni degli edifici, garantendo le prestazioni minime indicate al n. 6.1.2. dell'allegato.

4. L'adattabilità dell'alloggio deve essere dimostrata, in sede di presentazione del progetto per la concessione edilizia, allegando disegni supplementari che affianchino alle soluzioni-tipo proposte per gli alloggi della costruzione e le soluzioni di variante degli alloggi stessi alle esigenze dei disabili, e pertanto rispondenti alle prestazioni minime di cui al comma precedente.

5. L'adattabilità e la visitabilità degli alloggi devono essere garantite anche ai fini del rilascio delle concessioni di edificazione per ristrutturazioni edilizie di interi edifici o di parti significative degli stessi, secondo le modalità di cui al precedente quarto comma e salvo quanto previsto dal successivo art. 20.

6. La disposizioni dell'allegato non si applicano agli edifici destinati ad abitazioni unifamiliari o con non più di quattro alloggi.

Art. 15.

Oneri di urbanizzazione

1. I Comuni destinano una quota non inferiore al 10% delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative per le opere, edifici ed impianti esistenti di loro competenza.

Art. 16.

Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91

1. Alla fine del settimo comma dell'art. 3 della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91, «Disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica» è aggiunto: «... con particolare riferimento ai nuclei familiari di cui facciano parte soggetti con gravi difficoltà motorie, sensoriali e o psichiche».

2. All'inizio del testo dell'ottavo comma dell'art. 3 della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91, sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dal comma precedente».

3. Alla fine dell'ottavo comma dell'art. 3 della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91 è aggiunto: «gli alloggi di nuova edificazione, se assegnati a persone con gravi difficoltà motorie, sensoriali o psichiche, devono essere idonei a garantire le prestazioni di cui al punto 6.1.2 dell'allegato alla presente legge; essi inoltre dovranno essere variamente distribuiti all'interno degli immobili, in modo da garantire la fruizione alle stesse condizioni degli altri inquilini e al fine di favorire la vita di relazione degli utenti».

Art. 17.

*Interventi sul patrimonio esistente
di edilizia residenziale pubblica*

1. Nel caso di ristrutturazione edilizia e di restauro risanamento conservativo di alloggi di edilizia residenziale pubblica, l'ente gestore provvede a realizzare una quota non inferiore ad 1 alloggio ogni 40 o frazione di 40 con caratteristiche conformi alle prescrizioni dell'allegato, ai fini del loro utilizzo da parte di soggetti con gravi difficoltà motorie, sensoriali e/o psichiche.

2. Gli alloggi di cui al comma precedente dovranno essere variamente distribuiti all'interno degli immobili, in modo da garantirne la fruizione alle stesse condizioni degli altri inquilini e al fine di favorire la vita di relazione degli utenti.

3. Salvo quanto previsto dal terzo comma del successivo art. 18, l'ente gestore, su richiesta dell'assegnatario, provvede a proprie spese alle modifiche dell'alloggio secondo le prescrizioni dell'allegato per rispondere alle esigenze dell'assegnatario stesso o di componente del suo nucleo familiare affetti da gravi difficoltà motorie, sensoriali e/o psichiche.

Art. 18.

Indagine conoscitiva e mobilità degli utenti di alloggi di edilizia residenziale e pubblica

1. Gli enti gestori di edilizia residenziale pubblica devono predisporre entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge un'indagine conoscitiva che, interpellando i locatari, sia volta a rilevare i bisogni di ristrutturazione degli alloggi ai fini dell'abolizione delle barriere architettoniche; i dati rilevati devono essere tenuti costantemente aggiornati.

2. Entro l'anno successivo gli enti gestori devono altresì individuare le priorità di esecuzione ed elaborare un programma di intervento esecutivo.

3. In caso di impossibilità di modifiche congrue alle necessità del richiedente, gli enti gestori devono assumere iniziative dirette a favorire lo scambio con alloggio anche occupato, ma più facilmente ristrutturabile, o concordare l'assegnazione di un nuovo alloggio idoneo.

4. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione di quanto disposto dal presente articolo sono a carico dei relativi gestori di edilizia residenziale pubblica.

Art. 19.

Concessioni ed autorizzazioni in deroga agli strumenti urbanistici vigenti

1. Ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative, le concessioni ed autorizzazioni di edificazione relative ad interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia, come definiti dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, possono essere eccezionalmente e motivatamente rilasciate, ai sensi dell'art. 41-quater della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, in deroga agli standard, limiti o vincoli previsti dagli strumenti vigenti.

2. La deroga è concessa, su richiesta motivata e documentata a firma dell'estensore del progetto, esclusivamente per garantire la fruibilità e l'accessibilità di quelle strutture o di quegli spazi interessati dall'intervento per i quali non sia possibile intervenire secondo le prescrizioni della presente legge a causa dei vincoli e delle limitazioni di cui al comma precedente.

Art. 20.

Concessioni ed autorizzazioni in deroga alle prescrizioni tecniche di attuazione

1. Le concessioni di edificazione per restauro, risanamento conservativo e le autorizzazioni per manutenzione straordinaria possono essere motivatamente rilasciate in deroga a quanto previsto dall'allegato, nel caso di:

a) esistenza di vincoli stabiliti ai sensi della normativa vigente a tutela dei beni ambientali artistici, archeologici, storici e culturali, che non consentano interventi edilizi coerenti con le finalità della presente legge;

b) impossibilità tecnica connessa agli elementi statici ed impiantistici degli edifici oggetto dell'intervento.

2. Ferma restando l'applicazione di quanto previsto al n. 6.6 dell'allegato, le autorizzazioni e le concessioni di edificazione di cui al precedente art. 13 riguardanti ambienti di lavoro destinati alla produzione, possono essere motivatamente rilasciate in deroga alle prescrizioni dell'allegato nel caso di:

a) impossibilità di inserimento nella specifica lavorazione di portatori di handicap di tipo tale da essere di pregiudizio alla sicurezza propria o dei colleghi o degli impianti;

b) presenza di sistemi produttivi con utilizzo di macchinari non adattabili alle esigenze di personale portatore di handicap.

3. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni e concessioni di cui ai commi precedenti l'estensore del progetto è tenuto a motivare, documentare e sottoscrivere sotto la propria responsabilità quanto ivi previsto; il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione o concessione possono comunque essere subordinati all'adozione di soluzioni tecniche alternative alle prescrizioni dell'allegato idonee a garantire l'uso dell'immobile secondo le finalità della presente legge.

Art. 21.

Variazione della destinazione d'uso degli immobili

1. Ove il Sindaco intenda assentire, ricorrendone i presupposti di compatibilità con la disciplina urbanistica vigente, la modifica di destinazione d'uso di immobili finalizzata ad un utilizzo di carattere collettivo, il rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione quali di volta in volta richieste dalla normativa vigente, è subordinato all'accertamento del possesso da parte dell'immobile delle caratteristiche previste dall'allegato della presente legge per gli edifici destinati ad uso collettivo.

Art. 22.

Consulenza regionale agli enti locali

1. Al fine di agevolare l'attuazione della presente legge, le strutture organizzative centrali e periferiche della Giunta regionale forniscono agli enti locali la consulenza in ordine a questioni tecniche ed amministrative inerenti all'esercizio delle funzioni di loro competenza.

2. L'attività di consulenza è svolta dal Servizio tecnico lavori pubblici e dai servizi provinciali del genio civile mediante personale specificatamente qualificato e, per gli aspetti amministrativi, ove necessario, in collaborazione con i servizi di coordinamento del territorio di cui all'allegato, parte terza lettera b), della legge regionale 1º agosto 1979, n. 42.

3. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi precedenti l'allegato, parte quarta, della legge regionale 1º agosto 1979, n. 42, è modificato come segue:

a) al n. 59, Servizio tecnico lavori pubblici, dopo il quarto alinea, è aggiunto il seguente: «assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali nella progettazione e nella realizzazione di opere pubbliche di particolare complessità nonché per l'esercizio delle funzioni di loro competenza ai fini dell'attuazione della normativa inerente all'abolizione delle barriere architettoniche»;

b) ai numeri 64 e 72, servizi provinciali del genio civile, dopo il sesto alinea, è aggiunto il seguente: «assistenza tecnica agli enti locali nella progettazione e nella realizzazione di opere pubbliche di loro competenza ai fini dell'attuazione della normativa inerente all'abolizione delle barriere architettoniche».

Art. 23.

Integrazione della composizione della commissione tecnico-amministrativa regionale

1. La lettera a) dell'art. 3 della legge regionale 22 novembre 1979, n. 58, modificato dalla legge regionale 24 gennaio 1986, n. 2, è sostituita dalla seguente:

«a) da tutti i dirigenti dei servizi centrali e periferici del Settore lavori pubblici ed edilizia residenziale, nonché da un funzionario del Servizio tecnico lavori pubblici specificatamente qualificato ed esperto sotto il profilo tecnico sulla eliminazione delle barriere architettoniche e localizzative».

Art. 24.

Sanzioni

1. L'inosservanza delle norme della presente legge da parte del titolare della concessione edilizia, del committente, del direttore dei lavori, costituisce variazione essenziale di cui all'art. 8, primo comma lettera c) della legge 28 febbraio 1985, n. 47, cui consegue l'applicazione delle disposizioni e delle sanzioni previste dalla legislazione vigente.

TITOLO III

TRASPORTI

Art. 25. *Disposizioni generali*

Disposizioni generali

1. Ferma restando l'osservanza delle norme dettate dalla presente legge in materia urbanistica, le prescrizioni di cui ai numeri 3 e 4 dell'allegato si applicano alle stazioni, alle strutture fisse ed ai mezzi del servizio di trasporto pubblico di persone di competenza regionale secondo le previsioni dei successivi articoli.

Art. 26.

Interventi sul parco rotabile

1. La Regione persegue l'obiettivo della progressiva immissione nel servizio di trasporto di superficie, nella misura media annua del 5% della dotazione del parco rotabile, di mezzi dotati di caratteristiche che garantiscano le prestazioni di cui ai numeri 3.2.2., 3.2.3. e 4 dell'allegato, nonché conformi alle normative statali vigenti ai fini dell'omologazione da parte delle amministrazioni competenti.

2. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma precedente, i piani pluriennali di investimento di cui alla legge regionale 2 gennaio 1982, n. 1 e successive modificazioni, prevedono la destinazione di risorse finanziarie adeguate per il progressivo adeguamento del parco rotabile, da determinarsi in ciascun piano con riferimento allo sviluppo tecnico-produttivo nel settore.

3. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi precedenti la Giunta regionale, con la collaborazione delle associazioni dei gestori dei servizi, porta a conoscenza dei produttori dei mezzi di trasporto e di loro componenti le esigenze dei propri utenti, affinché detti produttori adottino idonee iniziative per lo sviluppo tecnico-produttivo per la realizzazione di mezzi dotati dei sistemi di cui al precedente primo comma.

4. I finanziamenti della Regione per l'attuazione degli scopi di cui a presente articolo e di cui al successivo art. 28 sono comunque concessi nell'ambito delle relative effettive disponibilità finanziarie previste nei bilanci annuali dei singoli esercizi finanziari.

Art. 27.

Servizio di trasporto sotterraneo metropolitano

1. La concessione di contributi regionali per l'acquisto o il rinnovo dei mezzi di trasporto sotterraneo metropolitano è subordinato al possesso da parte degli stessi delle caratteristiche di cui ai numeri 3.1.2/c e 3.1.2/d dell'allegato.

2. Il 2% delle risorse regionali relative alla concessione di contributi in conto capitale a norma del Titolo III della legge regionale 2 gennaio 1982, n. 1 e successive modificazioni, deve essere destinato ad interventi per l'adeguamento delle stazioni metropolitane esistenti alle prescrizioni di cui ai nn. 3.1.1 e 3.1.2 dell'allegato.

Art. 28.

Abolizione delle barriere localizzative

1. Entro il termine di cui al successivo art. 29 il servizio di trasporto pubblico locale di persone deve essere dotato di sistemi tecnici di cui ai numeri 3.3 e 4.4 dell'allegato, idonei a consentire la fruizione del servizio stesso da parte dei viaggiatori con difficoltà dell'udito e della vista.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, al fine di uniformare gli interventi, dispone le prescrizioni tecniche per l'adozione sui mezzi di trasporto, nonché nelle stazioni della metropolitana e di superficie, dei sistemi tecnici di cui al comma precedente.

3. Per l'attuazione di quanto previsto dal precedente primo comma, i piani pluriennali d'investimento di cui alla legge regionale 2 gennaio 1982, n. 1 e successive modificazioni, destinano specifiche risorse finanziarie, rispettivamente, per gli interventi sui mezzi di trasporto e sulle stazioni della metropolitana e di superficie.

4. Decorsi sei mesi dalla data di esecuzione della delibera di cui al precedente secondo comma, non possono essere ammessi nel servizio di trasporto pubblico locale di persone nuovi mezzi di trasporto sprovvisti dei sistemi tecnici previsti dal presente articolo.

Art. 29.

Contributi regionali

1. Gli stanziamenti previsti per tecnologie di controllo nel piano triennale 1986/1988 per investimenti di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 25 luglio 1986 IV.403 in applicazione della legge 10 aprile 1981, n. 151, potranno essere utilizzati anche per la concessione di contributi per le finalità di cui al precedente art. 28.

2. Il termine per la presentazione delle domande da parte degli enti ed imprese di trasporto per ottenere i contributi di cui al precedente primo comma, scade al 120° giorno dalla data di esecutività delle prescrizioni tecniche di cui al secondo comma del precedente art. 28.

Art. 30.

Concessioni

1. Decorsi tre anni dalla data di esecutività della deliberazione di cui al secondo comma del precedente art. 28, non possono essere affidate nuove concessioni per servizi di trasporto pubblico locale di persone, né essere rinnovate quelle in atto, ad aziende od imprese che non abbiano dotato il parco rotabile dei sistemi tecnici di cui al suddetto art. 28.

Art. 31.

Regolamenti comunali per i noleggi e servizi di piazza

1. I regolamenti comunali inerenti ai noleggi ed ai servizi di piazza devono prevedere che i nuovi mezzi da adibirsi al trasporto di persone siano dotati di portabagagli idonei a contenere una sedia a rotelle ripiegata.

2. I Comuni provvedono ad adeguare i regolamenti vigenti entro sessanta giorni alla data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO IV

INTERVENTI INFORMATIVI. SIMBOLO DI ACCESSIBILITÀ
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 32.

Interventi informativi, educativi e di aggiornamento

1. La Regione per il perseguimento degli obiettivi della presente legge, assume le iniziative e promuove gli interventi di cui ai successivi commi, al fine di:

a) informare circa la compatibilità dell'ambiente costruito con la variabilità delle esigenze relative a situazioni temporaneamente o permanentemente invalidanti;

b) far conoscere le disposizioni legislative e normative nazionali ed estere, con particolare riferimento alla presente legge regionale;

c) diffondere la conoscenza delle soluzioni tecniche e dei materiali rispondenti alla compatibilità d'uso dell'ambiente da parte dei cittadini;

d) sollecitare l'adeguamento e l'integrazione dei programmi dei vari corsi di studio e della letteratura tecnica in relazione ai contenuti e allo spirito della legge.

2. Le finalità di cui al comma precedente sono perseguite mediante:

a) iniziative di informazione, aggiornamento e ricerca indirizzata agli studenti ed ai docenti delle scuole e di corsi di ogni ordine e grado, ivi compresa l'Università;

b) interventi di aggiornamento per il personale regionale e degli enti locali, nonché per i tecnici interessati dall'applicazione della presente legge.

3. Le iniziative e gli interventi di cui al comma precedente sono attuate dalla Regione di intesa con le altre pubbliche amministrazioni interessate, e in collaborazione con enti pubblici e privati.

4. La Regione promuove altresì iniziative di ricerca per nuove proposte legislative e normative, per nuove proposte tecnico-costruttive e per nuovi ausili, anche tramite l'indizione di corsi e la concessione di borse di studio.

Art. 33.

Simbolo di accessibilità

1. Gli spazi, le strutture, i mezzi di trasporto e gli edifici pubblici e di uso pubblico, in quanto adeguati alle norme della presente legge, devono recare in posizione agevolmente visibile il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 in relazione ai servizi e alle attrezzature accessibili e l'indicazione del percorso per accedervi.

Art. 34.

Interventi regionali per la redazione dei piani comunali

1. Al fine di incentivare l'adozione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche previsti dall'art. 32, comma ventunesimo, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a favore dei Comuni per il sostegno degli oneri relativi alla acquisizione di consulenze tecnico-amministrative.

2. I contributi di cui al precedente primo comma possono essere concessi ai Comuni che, per ragioni connesse ad obiettive difficoltà operative, non abbiano provveduto ad intraprendere il censimento degli edifici pubblici e di uso pubblico e, conseguentemente, ad elaborare i piani per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

2. La misura massima dei contributi previsti dalla presente legge è determinata in L. 2.000.000 e la loro concessione è disposta con priorità a favore dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Art. 35.

Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui al precedente art. 34 è autorizzata per il 1989 la concessione di contributi ordinari di L. 900 milioni.

2. Agli oneri finanziari di L. 900 milioni derivanti dall'attuazione di quanto disposto dal precedente primo comma si provvede mediante la riduzione per pari importo della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.2.7.2.2.2056 «Contributi agli enti responsabili di zona, agli enti pubblici, agli enti ed organismi privati destinati a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali per attività socio-assistenziali. Finanziamento con mezzi statali» iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1989.

3. Per l'attuazione delle finalità di cui ai precedenti artt. 7 e 23 si provvede mediante impiego delle somme stanziare al capitolo 1.1.2.3.1.322 «Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese» iscritto nello stato di previsione delle spese di bilancio per l'esercizio finanziario 1989 e successivi.

4. All'autorizzazione della spesa per l'attuazione di quanto disposto dal precedente art. 32 si provvederà con successivo atto legislativo.

5. In relazione a quanto disposto dal precedente art. 11 e dal precedente primo comma, al bilancio per l'esercizio finanziario 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

A. Stato di previsione delle entrate

1 - al titolo 3, categoria 4, è istituito per memoria il capitolo 3.4.2531 «Recupero dei contributi concessi e revocati per la realizzazione, la ristrutturazione ed il recupero di costruzioni, di opere e di strutture per l'eliminazione delle barriere architettoniche».

B. Stato di previsione delle spese

1 - alla parte 1, ambito 2, settore 2, finalità 6, attività 2, è istituito il capitolo 1.2.2.7.2.2532 «contributi ordinari ai Comuni per il sostegno degli oneri relativi all'acquisizione di consulenze tecnico-amministrative per l'elaborazione di piani per l'eliminazione di barriere architettoniche» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 900 milioni.

Art. 36.

Abrogazioni

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 12, secondo comma, dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni in contrasto con la legge stessa.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 20 febbraio 1989

GIOVENZANA

(Approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 22 dicembre 1988 e vistata dal Commissario del Governo con nota dell'11 febbraio 1989 prot. n. 21802/399).

(Omissis).

89R0501

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1989, n. 7.

Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Lombardia per l'anno finanziario 1989.

(Pubblicata nel 1° Suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 15 del 12 aprile 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'esercizio provvisorio del bilancio della regione per l'anno finanziario 1989, già autorizzato fino alla data del 28 febbraio 1989 dalla legge regionale 9 gennaio 1989, n. 1, è prorogato sino all'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario medesimo e comunque non oltre il 30 aprile 1989, secondo gli stati di previsione e successive note di variazione presentate al Consiglio regionale e con le disposizioni previste nel relativo progetto di legge.

Art. 2.

1. È autorizzata, ai sensi dell'articolo 50, commi 2, 2-bis e 2-ter, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e dall'art. 23, secondo comma, della legge regionale 25 novembre 1986, n. 55, la reiscrizione delle spese relative ad assegnazioni di fondi statali o della CEE con vincolo di destinazione specifica di cui al primo comma del predetto articolo 50.

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 10 aprile 1989

GIOVENZANA

(Approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 28 febbraio 1989 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 1° aprile 1989 prot. n. 22702/823).

89R0502

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1989, n. 8.

Disposizioni in materia di finanza regionale con modifiche alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

(Pubblicata nel 1° Suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 15 del 12 aprile 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Integrazione a leggi regionali di spesa

1. Le variazioni compensative fra i diversi capitoli di spesa previsti da leggi regionali in vigore, indicati nell'elenco allegato alla presente legge, possono essere effettuate nei modi previsti dall'art. 36, settimo comma *quinquies*, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, così come modificato dall'art. 16 della legge regionale 25 novembre 1986, n. 55.

Art. 2.

Integrazioni all'art. 32 della legge regionale 25 novembre 1986, n. 55

1. All'art. 70-*bis* della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, introdotto dalla legge regionale 25 novembre 1986, n. 55, sono aggiunti i seguenti commi:

«8. Con decreto del presidente della Giunta regionale di cui al precedente art. 50, secondo comma *bis*, annualmente si provvede altresì alla iscrizione in un apposito fondo di una somma pari alle economie realizzatesi sui capitoli di spesa per contributi in annualità finanziati con assegnazioni statali con vincolo di destinazione specifica.

9. Le somme necessarie al finanziamento degli oneri per quote di annualità vincolate pregresse non pagate nell'anno cui si riferiscono o per spese in annualità vincolate per le quali non vi sia il corrispondente stanziamento nello stato di previsione delle entrate, sono imputate ai pertinenti capitoli di competenza; alla copertura del relativo fabbisogno si provvede, con delibera della Giunta regionale, comunicata entro dieci giorni al Consiglio, mediante prelevamento delle somme occorrenti dal fondo di cui al precedente ottavo comma».

Art. 3.

Modifiche agli artt. 50 e 71 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, integrati dagli artt. 23 e 33 della legge regionale 25 novembre 1986, n. 55.

1. Il sesto comma dell'art. 50 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, come modificato dall'art. 23 della legge regionale 25 novembre 1986, n. 55, è sostituito dal seguente:

«6. La copertura finanziaria è assicurata mediante prelevamento dai fondi per la riassegnazione di residui perenti vincolati di cui al successivo art. 71».

2. Il terzo comma dell'art. 71 della legge 31 marzo 1978, n. 34, è così sostituito:

«3. Nel bilancio annuale sono iscritti fra le spese obbligatorie, per la riassegnazione dei residui dichiarati perenti ai sensi del primo comma del presente articolo, appositi fondi, suddivisi a seconda che si tratti di spese per le funzioni normali o per programmi di sviluppo, e di spese già finanziate con risorse proprie o con assegnazioni statali con vincolo di destinazione specifica».

3. Dopo il quinto comma dell'art. 71 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, è aggiunto il seguente comma:

«6. Con il decreto del presidente della Giunta regionale di cui al precedente art. 50, secondo comma *bis*, annualmente si provvede altresì alla iscrizione in appositi fondi per la riassegnazione dei residui perenti vincolati di cui al precedente terzo comma, di una somma pari alle economie realizzatesi per perenzione sui capitoli di spesa finanziati con assegnazioni statali con vincolo di destinazione specifica».

Art. 4.

Modifiche all'art. 46 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, integrato dall'art. 21 della legge regionale 25 novembre 1986, n. 55

1. Il secondo comma dell'art. 46 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, modificato dall'art. 21 della legge regionale 25 novembre 1986, n. 55, è così sostituito:

«2. L'esercizio provvisorio è autorizzato sulla base del bilancio presentato al Consiglio Regionale. Nel caso in cui tale bilancio sia successivamente modificato o integrato con note di variazione, deliberate dalla Giunta regionale e presentate al Consiglio, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio si intende estesa al contenuto delle predette note di variazione.

3. Ai fini dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio, la Giunta è tenuta a presentare in ogni caso al Consiglio Regionale un bilancio che può essere limitato ai capitoli delle spese obbligatorie inclusi nell'elenco di cui al precedente art. 39, quarto comma, ai capitoli di spesa finanziati con assegnazioni statali con vincolo di destinazione specifica, ai capitoli per spese derivanti da obbligazioni già assunte ai sensi del successivo art. 59, ai capitoli per spese continuative o ricorrenti di cui al precedente art. 22 strettamente indispensabili per il funzionamento di enti dipendenti e delegati, e di soggetti beneficiari.

4. Nel corso dell'esercizio provvisorio la Regione è Autorizzata a gestire il bilancio in ragione di tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascun capitolo, quanti sono i mesi di esercizio provvisorio autorizzati, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi».

Art. 5.

Norma transitoria

1. Le disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 della presente legge si applicano anche alle somme portate in economia al termine dell'esercizio finanziario 1988.

Art. 6.

Clausola d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 10 aprile 1989

GIOVENZANA

(Approvata dal Consiglio Regionale nella seduta dell'8 marzo 1989 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 3 aprile 1989 prot. n. 22702/825).

(Omissis).

89R0503

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1989, n. 9.

Modifiche alla legge regionale 15 aprile 1975, n. 51: «Disciplina urbanistica del territorio regionale e misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico».

(Pubblicata nel 2° Suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 15 del 17 aprile 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il terzo comma dell'art. 12 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51 è così modificato:

«A decorrere dalla data di pubblicazione della proposta di piano nel Bollettino ufficiale della Regione sino all'approvazione e comunque per non oltre tre anni, i sindaci debbono sospendere ogni determinazione sulle domande di concessione edilizia contrastanti con le previsioni del piano stesso di cui alla lettera n), terzo comma dell'art. 8 della presente legge».

Art. 2.

1. Il termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 43 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51 come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 34, relativo all'efficacia delle norme di salvaguardia del patrimonio naturale e paesistico è prorogato al 30 giugno 1989.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 14 aprile 1989

GIOVENZANA

(Approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 16 febbraio 1989 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 6 aprile 1989 prot. n. 23002/857).

89R0504**LEGGE REGIONALE 14 aprile 1989, n. 10.**

Integrazioni e modifiche dell'art. 9 (consulta provinciale della caccia) della legge regionale 31 luglio 1978, n. 47 e degli artt. 11 e 38 della legge regionale 16 agosto 1988, n. 41, recanti norme per la protezione e la tutela della fauna e per la disciplina dell'esercizio venatorio.

(Pubblicata nel 2° Suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 15 del 17 aprile 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'art. 9 della legge regionale 31 luglio 1978, n. 47, è aggiunto il seguente comma 7-bis:

«7-bis. La consulta di cui al presente articolo è istituita altresì presso i consorzi comprensoriali di Lecco e di Lodi con durata corrispondente a quella effettiva dei consorzi stessi; le funzioni di cui ai precedenti commi secondo e quarto e quelle previste dai precedenti commi terzo e settimo, spettano, rispettivamente, al Presidente e al Consiglio direttivo dei consorzi interessati».

Art. 2.

1. L'art. 11 della legge regionale 16 agosto 1988, n. 41, è abrogato e sostituito dal seguente art. 11-bis:

«Art. 11.

1. Dopo l'art. 11 della legge regionale 31 luglio 1978, n. 47 è aggiunto il seguente art. 11-bis:

«Art. 11-bis.

Modifiche alla lettera a), parte quarta, dell'allegato alla legge regionale 1° agosto 1979, n. 42

1. Alla lettera a), parte quarta, dell'allegato alla legge regionale 1° agosto 1979, n. 42, concernente "Ordinamento dei servizi e degli uffici della Giunta Regionale" relativa al Servizio Caccia e Pesca, che con l'entrata in vigore della presente legge viene denominato "35. Faunistico", è aggiunto il seguente alinea:

— provvedere alla realizzazione, all'organizzazione e alla gestione di un osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche per il coordinamento delle ricerche per la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi alla fauna selvatica anche ai fini della predisposizione del calendario venatorio, dei programmi di prelievo e conservazione, nonché dell'attività di controllo della fauna selvatica. Tali attività si svolgono attraverso:

a) mantenimento sotto monitoraggio nel tempo della consistenza delle popolazioni di fauna selvatica;

b) formulazione di pareri e suggerimenti per la gestione faunistica ed il miglioramento o la ricostruzione degli habitat naturali;

c) svolgimento di ricerche sulla avifauna migratoria per lo sviluppo dell'attività degli osservatori ornitologici;

d) svolgimento di ricerche sulla fauna stanziale con particolare riferimento alla fauna alpina ed agli endemismi regionali.

Le attività di ricerca sono esplicitate anche in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Biologia della selvaggina, con i Dipartimenti di Biologia delle Università lombarde attraverso convenzioni, e inoltre con i servizi faunistici di altre Regioni, dipartimenti universitari nazionali ed esteri, altri enti di ricerca e consulenza nazionali, le commissioni di organismi internazionali cointeressati alla gestione e conservazione del comune patrimonio faunistico quali sono gli uccelli migratori o le specie di particolare rilevanza internazionale quali i grossi carnivori, lo stambecco, i tetraonidi, i rapaci».

Art. 3.

1. All'art. 38 della legge regionale 16 agosto 1988, n. 41, è aggiunto il seguente comma 1-bis.

«1-bis. Le aree faunistiche omogenee a gestione sociale della caccia costituisce entro la data di entrata in vigore della presente legge, devono adeguarsi al disposto di cui al quinto comma dell'art. 17 della legge 31 luglio 1978, n. 47, come sostituito dal precedente art. 13, entro il 10 marzo 1991».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 14 aprile 1989

GIOVENZANA

(Approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 16 febbraio 1989 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 5 aprile 1989 prot. n. 22202/849).

89R0505

LEGGE REGIONALE 17 aprile 1989, n. 11.

Proroga dell'efficacia delle misure di salvaguardia di cui all'art. 8 della legge regionale 16 settembre 1983, n. 8: «Istituzione del Parco naturale della Valle del Lambro», e disposizioni per interventi nell'Autodromo di Monza.

(Pubblicata nel 3° Suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 15 del 17 aprile 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Proroga dell'efficacia delle misure di salvaguardia e disposizioni per interventi nell'Autodromo di Monza

1. Le norme di salvaguardia previste dalla legge regionale 16 settembre 1983, n. 82 continuano ad applicarsi fino alla pubblicazione della proposta di piano territoriale e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Sono consentite le opere per l'adeguamento degli impianti dell'Autodromo di Monza alle disposizioni internazionali della F.I.S.A.,

purché le parti esterne al terreno di tali opere siano amovibili, in attesa delle determinazioni relative al rinnovo della convenzione tra i Comuni di Milano e Monza e la SIAS.

I relativi progetti sono approvati dalla Giunta regionale entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, in quanto opere di interesse pubblico, tale approvazione ha valore sia di autorizzazione alla deroga alle vigenti previsioni urbanistiche ed edilizie del Comune di Monza, sia di autorizzazione paesaggistica di cui alle leggi 29 giugno 1939, n. 1497 e 8 agosto 1985, n. 431.

3. In caso di mancato rinnovo della convenzione alla scadenza del 31 dicembre 1990, la Giunta regionale delibera i tempi ed i modi di rimessa in pristino dei luoghi oggetto delle opere di cui al precedente comma.

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 17 aprile 1989

GIOVENZANA

(Approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 6 aprile 1989 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 15 aprile 1989 prot. n. 22502/949).

89R0506

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sperano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80; presso le Librerie depositaria indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 265.000
- semestrale	L. 145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 500.000
- semestrale	L. 270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi»	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine ciascuna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 200.000
Abbonamento semestrale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.